SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 63

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 16 marzo 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 27 febbraio 1992, n. 222.

Norme sul controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Esportazione e transito di prodotti e tecnologie

1. L'esportazione ed il transito dei prodotti e delle tecnologie indicati nell'elenco di cui al comma 2 devono:

a) essere conformi ai principi che ispirano la politica estera nazionale;

b) essere in armonia con i fondamentali interessi di sicurezza dello Stato;

c) assicurare la non proliferazione delle tecnologie e dei prodotti di interesse militare;

d) favorire un'attiva cooperazione allo sviluppo nei settori civili fra l'Italia ed i Paesi non indicati al comma 2 dell'articolo 2;

e) essere compatibili con le intese e le convenzioni internazionali cui l'Italia partecipa e con i princìpi della Carta delle Nazioni Unite;

f) essere compatibili con le direttive di organi internazionali al cui rispetto l'Italia si sia obbligata.

2. Sono soggetti alle autorizzazioni e ai controlli dello Stato l'esportazione, in via definitiva e temporanea, ed il transito dei prodotti e delle tecnologie indicati in un apposito «elenco delle merci sottoposte ad autorizzazione per l'esportazione e per il transito», predisposto e aggiornato ai sensi dell'articolo 3.

3. Per le finalità di cui alla presente legge si considera esportazione di tecnologie anche l'attività di scambio di qualsiasi tipo di dati o informazioni comunque utilizzabili in violazione della presente legge e delle intese e convenzioni internazionali cui l'Italia partecipa.

Art. 2.

Autorizzazioni generali

1. L'esportazione e il transito dei prodotti e delle tecnologie di valore inferiore a quanto stabilito con apposito decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro degli affari esteri, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e comunque in conformità a quanto stabilito dalle intese e dalle convenzioni internazionali cui l'Italia partecipa, sono soggetti a procedure semplificate di autorizzazione da stabilire con il medesimo decreto.

2. L'esportazione e il transito di prodotti e tecnologie verso gli Stati Uniti d'America, il Canada, l'Australia, il Giappone, la Svezia, la Norvegia, la Svizzera, la Turchia, la Finlandia e l'Austria, nonché verso i Paesi membri della Comunità economica europea, possono essere effettuati previa autorizzazione generale per categorie di prodotti concessa con decreto del Ministro del commercio con l'estero, che ne precisa anche eventuali limitazioni o condizioni, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Il Ministro del commercio con l'estero, sentito il comitato consultivo previsto dall'articolo 5, con proprio decreto da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, può rilasciare autorizzazioni di distribuzione di prodotti e tecnologie all'interno dello stesso gruppo industriale italiano, anche comprensivo di distributori autorizzati, secondo presupposti, modalità e contenuti indicati nel medesimo decreto, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 1 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

Art. 3.

Autorizzazioni specifiche

1. L'elenco dei prodotti e delle tecnologie di cui all'articolo 1, comma 2, è predisposto e aggiornato almeno ogni sei mesi con decreto del Ministro del commercio con l'estero, da emanare di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il parere di un apposito comitato tecnico nominato con decreto dello stesso Ministro. L'elenco è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. L'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1 deve essere predisposto:

a) nel rispetto dei princìpi stabiliti dall'articolo 1 della legge 9 luglio 1990, n. 185;

b) tenendo conto dell'evoluzione della produzione industriale e di quella tecnologica;

c) rispettando le intese e le convenzioni internazionali in materia di alta tecnologia, di non proliferazione nucleare, missilistica e chimica cui l'Italia aderisca o di cui sia parte;

d) adeguandosi all'evoluzione della normativa comunitaria;

e) armonizzandosi con le disposizioni vigenti negli altri Paesi comunitari.

3. Il decreto del Ministro del commercio con l'estero con il quale viene aggiornato l'elenco dei prodotti e delle tecnologie reca l'indicazione degli accordi, delle intese e degli altri atti internazionali cui dà applicazione.

Art. 4.

Controllo e coordinamento dello Stato

1. Il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), di cui all'articolo 6 della legge 9 luglio 1990, n. 185, con la partecipazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, esercita le funzioni di indirizzo, previste al comma 3 del medesimo articolo, anche per la materia di cui alla presente legge.

2. Spetta inoltre al Comitato:

a) formulare e aggiornare l'elenco dei Paesi verso i quali vigono limitazioni all'esportazione di particolari categorie di prodotti e tecnologie;

b) formulare, ai sensi di quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, l'elenco dei Paesi rispetto ai quali il Ministro del commercio con l'estero deve condizionare il rilascio dell'autorizzazione ad ispezioni da effettuare presso la sede dell'importatore che vi abbia preventivamente consentito;

c) determinare modifiche delle modalità di esportazione delle merci indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2;

d) esaminare entro trenta giorni i reclami proposti dal richiedente che non abbia ottenuto le autorizzazioni di esportazione dei prodotti e delle tecnologie di cui all'articolo 1, o abbia avuto limitazioni nel relativo rilascio.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la relazione prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 185, riferisce anche sull'attività svolta dal CISD ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. La relazione, anche per la parte relativa ai prodotti ad alta tecnologia disciplinati dalla presente legge, è predisposta secondo i criteri indicati dall'articolo 5, comma 3, della legge 9 luglio 1990, n. 185.

Art. 5.

Comitato consultivo

1. È istituito presso il Ministero del commercio con l'estero il comitato consultivo per l'esportazione e il transito dei prodotti e delle tecnologie, di seguito denominato «comitato consultivo».

2. Il comitato consultivo esprime pareri al Ministro del commercio con l'estero, ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 8. Il parere deve essere reso entro novanta giorni dalla richiesta, salvo quanto previsto dall'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Il comitato consultivo può dichiarare che pareri espressi riguardo a singole autorizzazioni siano validi per operazioni successive di natura simile o analoga a quella per la quale erano stati originariamente espressi.

4. Il comitato consultivo è composto da due rappresentanti del Ministero degli affari esteri, uno dei quali svolge funzioni di presidente, da due rappresentanti del Ministero del commercio con l'estero, uno dei quali svolge funzioni di segretario, e da un rappresentante ciascuno per i Ministeri della difesa, dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, delle finanze e del tesoro. Il comitato viene rinnovato ogni tre anni.

5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del commercio con l'estero, con proprio decreto da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base di designazioni formulate dalle amministrazioni di provenienza nomina i membri del comitato consultivo e i loro supplenti.

6. Il comitato consultivo si avvale della consulenza tecnica di quattro esperti, nominati con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il comitato consultivo può avvalersi inoltre della consulenza tecnica di altri esperti designati per esigenze particolari dallo stesso presidente, sentito il parere degli altri membri, e da nominare con decreto del Ministro del commercio con l'estero.

7. Il comitato consultivo è validamente costituito con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti. Per l'espressione dei pareri di cui al comma 3 è necessaria la presenza di tutti i suoi componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 6.

Presentazione delle domande di autorizzazione

1. Le domande di autorizzazione, sottoscritte dall'esportatore o da un suo legale rappresentante, devono essere presentate al Ministro del commercio con l'estero, secondo modalità fissate dallo stesso Ministro con apposito decreto da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 7.

Attività istruttoria

1. Il Ministero del commercio con l'estero effettua l'istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 8. A tal fine, accertata la completezza della documentazione prodotta, la trasmette al comitato consultivo di cui all'articolo 5, salvo i casi previsti dall'articolo 2, commi 1 e 2.

2. Il comitato consultivo, accertata la coerenza delle finalità dichiarate dell'operazione con le norme della presente legge nonché con le direttive e gli atti emanati dal Comitato interministeriale indicato all'articolo 4, esprime il proprio parere al Ministro del commercio con l'estero.

3. Il Ministro del commercio con l'estero, per operazioni che ritiene di particolare rilevanza politica, può richiedere un ulteriore esame da parte del comitato consultivo.

4. Il Ministro del commercio con l'estero, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, può avvalersi per l'espletamento dell'istruttoria sia di esperti comandati da altre amministrazioni pubbliche sia, previa stipula di contratti di diritto privato, di altri esperti.

Art. 8.

Rilascio delle autorizzazioni specifiche

1. Il Ministro del commercio con l'estero, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 5, autorizza l'esportazione, definitiva o temporanea, ed il transito dei prodotti e delle tecnologie di cui all'articolo 1, comma 2. L'eventuale diniego di autorizzazione deve essere espresso e motivato. In caso di pareri espressi ai sensi dell'articolo 5, comma 3, il Ministro del commercio con l'estero può rilasciare l'autorizzazione conformandosi al parere originariamente espresso.

2. Decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione senza che questa sia stata rilasciata o che sia stata comunicata al richiedente alcuna decisione, l'interessato può rivolgersi, tramite il Ministro del commercio con l'estero, al CISD che, entro il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera *d)*, adotta la decisione definitiva.

3. Ottenuta l'autorizzazione di cui al comma 1, l'esportazione non necessita di quella prevista dall'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

4. La riconsegna al proprietario di prodotti già esportati ai sensi della presente legge, importati per manutenzione o riparazione, non è soggetta a nuova autorizzazione ma deve essere comunicata al Ministro del commercio con l'estero, precisando il riferimento alla autorizzazione originaria. Nel caso di manutenzioni o riparazioni che modifichino l'uso finale dei prodotti rispetto a quanto precedentemente autorizzato, è necessario il rilascio di una nuova autorizzazione, secondo le procedure ed i princìpi stabiliti dalla presente legge.

Art. 9.

Revoca o sospensione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 2 e 8 possono essere revocate o sospese dal Ministro del commercio con l'estero per inadempimenti relativi a quanto disposto dalla presente legge.

2. Salvo quanto disposto al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del commercio con l'estero, può sospendere o revocare le autorizzazioni di cui agli articoli 2 e 8 qualora ricorrano ragioni di sicurezza nazionale o altri gravi motivi da indicare specificamente.

3. La revoca o la sospensione delle autorizzazioni, disposte ai sensi del comma 2 nel corso dell'esecuzione di un contratto, si devono intendere, ai sensi dell'articolo 14, n. 6), della legge 24 maggio 1977, n. 227, come causa non dipendente da inadempienza contrattuale dell'operatore nazionale, agli effetti dell'escussione di fideiussioni o della mancata o ritardata restituzione di cauzioni, depositi e anticipazioni prestati o costituiti per i motivi indicati dall'articolo 15, primo comma, lettera *m)*, della medesima legge 24 maggio 1977, n. 227.

Art. 10.

Controllo successivo

1. Gli esportatori devono fornire al Ministro del commercio con l'estero la prova dell'effettivo arrivo nel Paese di destinazione di quanto autorizzato e spedito, secondo termini e modalità da specificare con decreto dello stesso Ministro da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La prova relativa all'uso finale civile dei prodotti e delle tecnologie esportati ai sensi della presente legge dovrà essere fornita in conformità alle direttive di organi internazionali al cui rispetto l'Italia si sia obbligata.

3. Oltre a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera *b)*, il Ministro del commercio con l'estero può comunque condizionare il rilascio dell'autorizzazione ad ispezioni da effettuare presso la sede dell'importatore straniero che vi abbia preventivamente consentito.

Art. 11.

Coordinamento e collaborazione internazionale

1. Al fine di promuovere e controllare l'attività di esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, e di coordinarla con quella svolta da altri Paesi, anche nel rispetto della normativa comunitaria in vigore, il Ministro del commercio con l'estero, con proprio decreto, definisce l'assetto organizzativo interno necessario per collaborare con altri enti competenti in materia, in Italia e all'estero.

Art. 12.

Mancanza dell'autorizzazione

1. Chiunque effettui senza autorizzazione attività di esportazione o transito dei prodotti e delle tecnologie di cui all'articolo 1, comma 2, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni o con la multa da cinquanta a cinquecento milioni di lire.

2. I beni oggetto delle attività non autorizzate di cui al comma 1 sono confiscati.

Art. 13.
Falsità della documentazione

1. Chiunque, nella documentazione prodotta ai fini del rilascio o del rinnovo delle autorizzazioni previste dalla presente legge, fornisca indicazioni non veritiere, è punito, nel caso abbia conseguito l'autorizzazione o il rinnovo di essa, e salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a cinque anni o con la multa da trenta a trecento milioni di lire.

2. Chiunque effettui attività di esportazione o transito dei prodotti e delle tecnologie di cui all'articolo 1, comma 2, in base ad autorizzazione ottenuta fornendo notizie non veritiere, è punito con le stesse pene previste dal comma 1 dell'articolo 12; si applica altresì il comma 2 di tale articolo.

Art. 14.
Violazione delle condizioni di consegna

1. Chiunque svolga attività di esportazione o transito dei prodotti e delle tecnologie di cui all'articolo 1, comma 2, in violazione delle condizioni di consegna alla destinazione previste dalle autorizzazioni di cui agli articoli 2 e 8, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione fino a cinque anni o con la multa da cinquanta a cinquecento milioni di lire.

Art. 15.
Aumento delle sanzioni previste dalla legge 9 luglio 1990, n. 185

1. L'entità minima delle multe previste dagli articoli 23, 24 e 25 della legge 9 luglio 1990, n. 185, è elevata a cinquanta milioni di lire.

Art. 16.
Norme transitorie e finali

1. Gli schemi dei decreti previsti dalla presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle commissioni competenti. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, i decreti possono essere emanati anche in mancanza di detto parere.

2. Tutti i decreti previsti per l'attuazione della presente legge sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Fino all'entrata in vigore dei decreti ministeriale previsti per l'attuazione della presente legge si applicano le procedure amministrative attualmente in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 1 della legge n. 185/1990 (Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento) è il seguente:

«Art. 1 (*Controllo dello Stato*). — 1. L'esportazione, l'importazione e il transito di materiale di armamento nonché la cessione delle relative licenze di produzione devono essere conformi alla politica estera e di difesa dell'Italia. Tali operazioni vengono regolamentate dallo Stato secondo i principi della Costituzione repubblicana che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.

2. L'esportazione, l'importazione e il transito dei materiali di armamento, di cui all'art. 2, nonché la cessione delle relative licenze di produzione, sono soggetti ad autorizzazioni e controlli dello Stato.

3. Il Governo predispone misure idonee ad assecondare la graduale differenziazione produttiva e la conversione a fini civili delle industrie nel settore della difesa.

4. Le operazioni di esportazione e transito sono consentite solo se effettuate con governi esteri o con imprese autorizzate dal governo del Paese destinatario.

5. L'esportazione ed il transito di materiali di armamento, nonché la cessione delle relative licenze di produzione, sono vietati quando siano in contrasto con la Costituzione, con gli impegni internazionali dell'Italia e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, nonché quando manchino adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali.

6. L'esportazione ed il transito di materiali di armamento sono altresì vietati:

a) verso i Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei Ministri, da adottare previo parere delle Camere;

b) verso Paesi la cui politica contrasti con i principi dell'art. 11 della Costituzione;

c) verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite;

d) verso i Paesi i cui governi sono responsabili di accertate violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo;

e) verso i Paesi che, ricevendo dall'Italia aiuti ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del Paese; verso tali Paesi è sospesa la erogazione di aiuti ai sensi della stessa legge, ad eccezione degli aiuti alle popolazioni nei casi di disastri e calamità naturali.

7. Sono vietate la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione ed il transito di armi biologiche, chimiche e nucleari, nonché la ricerca preordinata alla loro produzione o la cessione della relativa tecnologia. Il divieto si applica anche agli strumenti e alle tecnologie specificamente progettate per la costruzione delle suddette armi nonché a quelle idonee alla manipolazione dell'uomo e della biosfera a fini militari.

8. Le importazioni definitive o temporanee di materiale di armamento sono vietate, ad eccezione:

a) delle importazioni effettuate direttamente dall'Amministrazione dello Stato o per conto di questa per la realizzazione dei programmi di armamento ed equipaggiamento delle Forze armate e di polizia, che possono essere consentite direttamente dalle dogane;

b) delle importazioni effettuate da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all'art. 3, previa autorizzazione di cui all'art. 13;

c) delle importazioni temporanee, effettuate da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all'art. 3, per la revisione dei materiali d'armamento in precedenza esportati;

d) delle importazioni effettuate dagli enti pubblici, nell'ambito delle rispettive competenze, in relazione all'esercizio di attività di carattere storico o culturale, previe le autorizzazioni di polizia previste dall'art. 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110;

e) delle importazioni temporanee effettuate da imprese straniere per la partecipazione a fiere campionarie, mostre ed attività dimostrative, previa autorizzazione del Ministero dell'interno rilasciata a seguito di nulla osta del Ministero della difesa.

9. Sono escluse dalla disciplina della presente legge

a) le esportazioni temporanee effettuate direttamente o per conto dell'Amministrazione dello Stato per la realizzazione di propri programmi di armamento ed equipaggiamento delle Forze armate e di polizia;

b) le esportazioni o concessioni dirette da Stato a Stato, a fini di assistenza militare, in base ad accordi internazionali;

c) il transito di materiali di armamento e di equipaggiamento per i bisogni di Forze dei Paesi alleati, secondo la definizione della Convenzione sullo statuto delle Forze della NATO, purché non siano invocate a qualsiasi titolo deroghe agli articoli VI, XI, XII, XIII e XIV della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico, ratificata con legge 30 novembre 1955, n. 1335.

10. Le esportazioni temporanee di cui al comma 9, lettera *a)*, sono comunque vietate verso i Paesi di cui al comma 6 del presente articolo.

11. Sono escluse altresì dalla disciplina della presente legge le armi sportive e da caccia e relative munizioni; le cartucce per uso industriale e gli artifizi luminosi e fumogeni; le armi e munizioni comuni da sparo di cui all'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché le armi corte da sparo purché non automatiche; le riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare».

Nota all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 1 della legge n. 185/1990 si veda in nota all'art. 2.

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 6 della citata legge n. 185/1990 è il seguente:

«Art. 6 *(Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa)*. — 1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD).

2. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e di esso fanno parte i Ministri degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, del tesoro, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero. Possono essere invitati alle riunioni del Comitato altri Ministri interessati.

3. Nel rispetto dei principi di cui all'art. 1, dei trattati e degli impegni internazionali cui l'Italia aderisce ed in attuazione delle linee di politica estera e di difesa dello Stato, valutata l'esigenza dello sviluppo tecnologico e industriale connesso alla politica di difesa e di produzione degli armamenti, il CISD formula gli indirizzi generali per le politiche di scambio nel settore della difesa e detta direttive d'ordine generale per l'esportazione, l'importazione e il transito dei materiali di armamento e sovrintende, nei casi previsti dalla presente legge, all'attività degli organi preposti all'applicazione della legge stessa.

4. Gli indirizzi e le direttive formulati dal Comitato sono comunicati al Parlamento.

5. Spetta altresì al CISD la individuazione dei Paesi per i quali debba farsi luogo ai divieti di cui all'art. 1, comma 6.

6. Il CISD riceve informazioni sul rispetto dei diritti umani anche da parte delle organizzazioni riconosciute dall'ONU e dalla CEE e da parte delle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49».

— Il testo dell'art. 5, commi 1 e 3, della stessa legge n. 185/1990 è il seguente:

«1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisce al Parlamento con propria relazione entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

2. *(Omissis)*.

3. La relazione di cui al comma 1 dovrà contenere indicazioni analitiche — per tipi, quantità e valori monetari — degli oggetti concernenti le operazioni contrattualmente definite indicandone gli stati di avanzamento annuali sulle esportazioni, importazioni e transiti di materiali di armamento e sulle esportazioni di servizi oggetto dei controlli e delle autorizzazioni previste dalla presente legge. La relazione dovrà contenere inoltre la lista dei Paesi indicati nelle autorizzazioni definitive, l'elenco delle revoche delle autorizzazioni stesse per violazione della clausola di destinazione finale e dei divieti di cui agli articoli 1 e 15 nonché l'elenco delle iscrizioni, sospensioni o cancellazioni nel registro nazionale di cui all'art. 3».

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 16 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è il seguente:

«Art. 16. — 1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richidente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui al comma 1, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero della sua prima scadenza.

5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.

6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti».

Nota all'art. 6:

— Per il titolo della legge n. 241/1990 si veda in nota all'art. 5.

Nota all'art. 8:

— L'art. 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931, è così formulato:

«Art. 28. — Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la raccolta e la detenzione, senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di Forze armate nazionali o straniere.

La licenza è, altresì, necessaria per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione delle armi predette o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di Forze armate.

Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato è necessario darne avviso al prefetto.

Il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda da lire mille a quattromila».

La misura minima e massima della sanzione pecuniaria di cui all'ultimo comma dell'articolo sopraripportato è stata successivamente moltiplicata prima per due (D.L.L. 5 ottobre 1945, n. 679), poi per otto (D.L.C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1250), quindi per quaranta con assorbimento dei precedenti aumenti (art. 3 legge 12 luglio 1961, n. 603) e infine per cinque (legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 113, primo comma). La misura attuale della sanzione è quindi «da lire duecentomila a lire ottocentomila».

Nota all'art. 9:

Il testo degli articoli 14, primo comma, n. 6), e 15, primo comma, lettera *m)*, della legge n. 227/1977 (Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale) è il seguente:

«Art. 14, primo comma, n. 6). — Le garanzie che la sezione è autorizzata ad assumere a norma dell'art. 3 riguardano i seguenti rischi, cui sono esposti gli operatori nazionali:

1)-5) *(omissis)*;

6) escussione di fidejussioni, mancata o ritardata restituzione di cauzioni, depositi o anticipazioni, di cui alla lettera *m)* del successivo art. 15, per cause non dipendenti da inadempienze contrattuali dell'operatore nazionale».

«Art. 15, primo comma, lettera *m)*. — Le operazioni assicurabili sono le seguenti:

a)-l) (omissis);

m) prestazioni o costituzioni di fidejussioni, cauzioni, depositi, anticipazioni che gli operatori nazionali sono tenuti a prestare o costituire all'estero onde poter concorrere ad aste o appalti indetti da Stati o enti esteri ovvero a fronte di quote di pagamenti anticipati ovvero al fine della buona esecuzione del contratto di fornitura, di prestazione di servizi o di esecuzione di lavori, ovvero in sostituzione di trattenute a garanzia, relativamente ai rischi di cui ai numeri 4), 6) ed 11) dell'art. 14».

Nota all'art. 15:

— Il testo degli articoli 23, 24 e 25 della legge n. 185/1990 già citata (si veda in nota all'art. 2) è il seguente:

«Art. 23 *(Falsità nella documentazione)*. — 1. Chiunque, in una documentazione prodotta ai sensi della presente legge, fornisce con dolo indicazioni non veritiere, inerenti al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 13 o per il relativo rinnovo, è punito, nel caso abbia conseguito l'autorizzazione, con la reclusione da due a sei anni ovvero con la multa da un decimo a tre decimi del valore del contratto.

2. Se le indicazioni non veritiere sono determinanti per l'ottenimento della iscrizione nel registro nazionale di cui all'art. 3, ovvero del nulla osta previsto dall'art. 9, comma 5, si applica, salvo che il caso non costituisca reato più grave, la pena della multa da tre a trecento milioni di lire.

Art. 24 *(Inosservanza delle prescrizioni amministrative)*. — 1. Chiunque effettui esportazioni o transito di materiali di armamento in violazione delle condizioni di consegna alla destinazione indicata nella richiesta di autorizzazione di cui all'art. 13, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni, ovvero con la multa da due a cinque decimi del valore dei contratti.

Art. 25 *(Mancanza dell'autorizzazione)*. — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, colui che senza l'autorizzazione di cui all'art. 13 effettua esportazione, importazione o transito di materiali di armamento, contemplati nei decreti di cui all'art. 2, comma 3, è punito con la reclusione da tre a dodici anni ovvero con la multa da cinque a cinquecento milioni.

2. Chiunque ponga in essere trattative in violazione di quanto disposto all'art. 9, è punito con la reclusione fino a quattro anni ovvero con la multa da cinque a cinquecento milioni.

3. Sono confiscati quei materiali di armamento che, individuati dagli organi preposti come destinati all'esportazione, non risultino accompagnati dalle prescritte autorizzazioni».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5073):

Presentato dagli onorevoli ZAMBERLETTI e PICCOLI il 18 settembre 1990.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 24 ottobre 1990, con pareri delle commissioni I, II IV, V, VII, X e XI.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 20 giugno 1991, 24 ottobre 1991, 6 novembre 1991.

Assegnato nuovamente alla III commissione, in sede legislativa, il 10 gennaio 1992.

Esaminato dalla III commissione, in sede legislativa, il 14, 22 gennaio 1992 e approvato il 23 gennaio 1992 in un testo unificato con atto n. 5472 (CRIPPA ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 3191):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 27 gennaio 1992, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª.

Esaminato dalla 10ª commissione il 29 gennaio 1992 e approvato il 30 gennaio 1992.

92G0244

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Monteforte d'Alpone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Monteforte d'Alpone (Verona) a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante:

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Monteforte d'Alpone è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Gerardino Mattia è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1992

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Monteforte d'Alpone (Verona) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci consiglieri in data 1° febbraio 1991.

Il prefetto di Verona, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio sopracitato.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto consesso, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Monteforte d'Alpone (Verona) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Gerardino Mattia.

Roma, 22 febbraio 1992

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

92A1212

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 novembre 1991.

Variazioni al ruolo speciale istituito presso il Ministero della marina mercantile.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, nel testo introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, con le integrazioni di cui all'art. 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75;

Visto l'art. 155, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, concernente la determinazione degli atti normativi da adottarsi nella forma di decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 maggio 1991, con il quale il Ministro per la funzione pubblica è delegato ad esercitare, tra l'altro, ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri relativamente ai provvedimenti inerenti il pubblico impiego;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1982, n. 1127, concernente l'istituzione presso il Ministero della marina mercantile del ruolo speciale previsto dal sopra indicato art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonché la determinazione delle relative dotazioni organiche;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile n. 76 del 12 febbraio 1987, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1987, registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 27, con il quale il sig. Maggio Aprile Giuseppe, inquadrato nel predetto ruolo speciale con la qualifica di direttore aggiunto di divisione di ottava qualifica funzionale, è stato promosso a decorrere dal 13 luglio 1980, alla qualifica di direttore di divisione del ruolo ad esaurimento;

Considerato che occorre modificare il citato decreto n. 76 del 1987 in quanto alla data della sua emanazione non esisteva, e tuttora non esiste, nel suddetto ruolo speciale il posto di direttore di divisione ruolo ad esaurimento e che la decorrenza della promozione ivi disposta dovrà essere rettificata al 1° gennaio 1981, data di istituzione del ruolo speciale medesimo presso questo Ministero dalla quale dovrà avere decorrenza anche l'integrazione dell'organico del ruolo stesso con l'inserimento di un posto di direttore di divisione ruolo ad esaurimento;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile n. 564 del 6 settembre 1988 con il quale detto funzionario è stato promosso, a decorrere dal 1° gennaio 1984, alla qualifica di ispettore generale ad esaurimento del predetto ruolo speciale e tenuto conto che detto decreto non è stato ammesso al visto e conseguente registrazione della Corte dei conti, in quanto la promozione era stata effettuata in eccedenza alla disponibilità di organico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1127/1982, indisponibilità che tuttora permane;

Ravvisato l'interesse pubblico, attuale e concreto, di eliminare i vizi da cui sono affetti i suddetti decreti n. 76/1987 e n. 564/1988 e ritenuta altresì la necessità, al fine anche di evitare eventuali contenziosi, tenuto conto della giurisprudenza in materia, di procedere ad una modifica della predetta tabella di dotazione organica delle qualifiche del personale del citato ruolo speciale del Ministero della marina mercantile, istituendo dal 1° gennaio 1981 data di decorrenza del ruolo speciale un posto nella qualifica di direttore di divisione ad esaurimento, con conseguente indisponibilità di un posto nella qualifica di direttore aggiunto di divisione e, dal

1° gennaio 1984, un posto di ispettore generale ad esaurimento, con conseguente indisponibilità di un posto di direttore di divisione ad esaurimento;

Visto il parere favorevole del Ministero del tesoro di cui al telegramma n. 155774/1071840 del 12 agosto 1991;

Visto il parere favorevole n. 13/91, espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione nella seduta della sezione II del 21 ottobre 1991;

Sulla proposta del Ministro della marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi indicati nelle premesse, a decorrere dal 1° gennaio 1981, è istituito un posto di organico nella qualifica di direttore di divisione ad esaurimento del ruolo speciale del Ministero della marina mercantile, di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1982, n. 1127.

Conseguentemente, dalla medesima data, ai sensi dell'art. 60, punto 3), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è dichiarato indisponibile un posto dell'ex qualifica di direttore aggiunto di divisione, ottava qualifica funzionale, del citato ruolo speciale.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1984 è istituito un posto di organico nella qualifica di ispettore generale ad esaurimento del ruolo speciale di cui al precedente art. 1.

A decorrere dalla stessa data di cui al comma precedente è soppresso il posto di direttore di divisione ad esaurimento nello stesso ruolo, istituito con il precedente art. 1.

È confermata l'indisponibilità di un posto nella ex qualifica di direttore aggiunto di divisione, ottava qualifica funzionale del medesimo ruolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 1991

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1992
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 212

92A1198

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 18 febbraio 1992, n. 223.

Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 181, art. 1, lettera *f)*;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuto di dover provvedere all'emanazione di istruzioni e prescrizioni per la progettazione, omologazione ed impiego delle barriere stradali di sicurezza;

Sentiti i pareri emessi sull'argomento dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nelle sedute del 21 novembre 1990 con voto n. 407 e del 12 dicembre 1990 con voto n. 589;

Sentito il parere del Ministero dei trasporti espresso con la nota n. 5/42-146 del 9 aprile 1991;

Espletata la procedura di informazione di cui alla legge 21 giugno 1986, n. 317, ed in armonia con la direttiva n. 83/189/CEE;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 23 gennaio 1992;

Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 279 del 12 febbraio 1992;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Si definiscono barriere stradali di sicurezza i dispositivi aventi lo scopo di realizzare il contenimento dei veicoli che dovessero tendere alla fuoriuscita dalla carreggiata stradale, nelle migliori condizioni di sicurezza possibili.

Art. 2.

1. I progetti esecutivi relativi alle strade pubbliche extraurbane ed a quelle urbane con velocità di progetto maggiore o uguale a 70 km/h devono comprendere un apposito allegato progettuale, completo di relazione motivata sulle scelte, redatto da un ingegnere, riguardante i tipi delle barriere di sicurezza da adottare, la loro ubicazione e le opere complementari connesse (fondazioni, supporti, dispositivi di smaltimento delle acque, ecc.), nell'ambito della sicurezza stradale.

2. I progetti relativi alla costruzione di nuovi tronchi stradali dovranno prevedere la protezione delle zone precisate nelle istruzioni tecniche di cui al successivo art. 8.

3. Analoga progettazione dovrà essere svolta in occasione dell'adeguamento di tratti significativi di

tronchi stradali esistenti, oppure nella ricostruzione e riqualificazione di parapetti di ponti e viadotti situati in posizione pericolosa per l'ambiente esterno alla strada o per l'utente stradale; i ripristini di danni localizzati potranno invece essere eseguiti con le tipologie preesistenti.

Art. 3.

1. La protezione indicata all'art. 2 dovrà essere attuata con dispositivi che abbiano conseguito il certificato di idoneità tecnica, nel prosieguo indicato per brevità «omologazione», rilasciato dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato circolazione e traffico.

2. Per i dispositivi che abbiano già conseguito un certificato di idoneità tecnica rilasciato da parte di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, sarà rilasciato, da parte del Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato circolazione e traffico, un visto di conferma avente, ai fini del presente decreto, lo stesso valore del certificato di idoneità tecnica previa verifica della rispondenza della omologazione già conseguita ai requisiti minimi di sicurezza richiesti in Italia dalla vigente normativa. Contestualmente sarà effettuata la classificazione in tipi, classi e materiali prevista dal successivo art. 5.

Art. 4.

1. Possono essere omologati solo i dispositivi che rispondano alle istruzioni tecniche, di cui al successivo art. 8.

2. Il produttore è responsabile della rispondenza del prodotto fornito alle norme di omologazione, ed il progettista deve curare il corretto inserimento del manufatto nel tessuto viario.

3. Il direttore dei lavori ed il costruttore, ciascuno per la parte di propria competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, alle prescrizioni di esecuzione e/o alle modalità di posa in opera.

4. Non possono essere aperte al traffico le strade per le quali non siano state realizzate le protezioni previste nel progetto approvato.

Art. 5.

1. Il Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato circolazione e traffico, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, rilascia la certificazione di omologazione delle barriere entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, ovvero comunica al richiedente, negli stessi termini, la non omologabilità indicandone i motivi.

2. Ai fini della omologazione le barriere stradali di sicurezza sono classificate in tipi, classi e materiali, in funzione della loro ubicazione e delle caratteristiche merceologiche degli elementi componenti.

Art. 6.

1. Le barriere omologate sono inserite in un catalogo, suddiviso per soluzioni tipologiche, con l'indicazione delle varie possibilità di impiego.

2. Il catalogo è curato ed aggiornato periodicamente dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato circolazione e traffico, ed è messo a disposizione degli operatori del settore della progettazione, costruzione e manutenzione di strade.

Art. 7.

1. L'ANAS, le società concessionarie di autostrade, le province ed i comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti invieranno ogni due anni al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato circolazione e traffico, un rapporto sommario che, sulla base delle esperienze statistiche di esercizio, fornisca indicazioni sulla efficienza e funzionalità delle barriere omologate, segnalando eventuali deficienze rispetto alle caratteristiche previste.

2. Gli altri enti gestori delle strade faranno le medesime segnalazioni, ma senza l'obbligo di cadenza temporale definite.

3. Il Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato circolazione e traffico, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dichiarerà decadute le omologazioni di tipi e modelli che non presentino i requisiti minimi fissati dalle norme aggiornate, ovvero non abbiano dato riscontri positivi nell'impiego; qualora se ne verifichino le circostanze, potrà essere attribuita una classe inferiore a quella originaria.

Art. 8.

1. Sono allegate al presente decreto le «Istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza».

2. Le suddette istruzioni tecniche saranno periodicamente aggiornate dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato circolazione e traffico, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in rapporto all'esperienza maturata e allo stato dell'arte.

Art. 9.

1. In via transitoria, le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano per le opere in corso e per quelle la cui procedura di affidamento abbia avuto già inizio; non si applicano inoltre per le opere la cui procedura di affidamento inizierà entro i sei mesi dalla data di pubblicazione della circolare del Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato circolazione e traffico, con la quale sarà resa nota la avvenuta omologazione di almeno due tipi di barriere per ciascuna destinazione e classe.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 febbraio 1992

Il Ministro: PRANDINI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1992
Registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 268

ALLEGATO I

ISTRUZIONI TECNICHE SULLA PROGETTAZIONE, OMOLOGAZIONE ED IMPIEGO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE.

Art. 1.

Oggetto delle istruzioni
Classificazione delle barriere di sicurezza stradale

Le presenti istruzioni tecniche disciplinano la progettazione, omologazione, e l'impiego delle barriere di sicurezza nelle costruzioni stradali.

A seconda della loro destinazione ed ubicazione, le barriere si dividono nei seguenti tipi:

a) barriere centrali da spartitraffico;

b) barriere per bordo stradale, in rilevato o scavo;

c) barriere per opere d'arte, quali ponti, viadotti, sottovia, muri ecc.;

d) barriere per punti singolari, quali zone di approccio ad opere d'arte, in presenza di ostacoli fissi, in zone terminali e/o di interscambio e simili.

Art. 2.

Finalità delle barriere stradali

Le barriere stradali di sicurezza sono poste in opere essenzialmente al fine di realizzare le condizioni di maggior sicurezza possibile, per gli utenti della strada e per i terzi, e quindi in primo luogo il contenimento dei veicoli che dovessero tendere alla fuoriuscita dalla carreggiata stradale.

Le barriere devono essere idonee, nei limiti del possibile, ad assorbire parte dell'energia di cui è dotato il veicolo in movimento, così da limitare gli effetti d'urto sui passeggeri.

Lo studio delle barriere deve perciò tendere al duplice scopo di redirezione del mezzo e di assorbimeto della aliquota più alta possibile dell'energia nell'urto.

Art. 3.

Individuazione delle zone da proteggere

La protezione prevista dal decreto deve riguardare almeno:

— i bordi di tutte le opere d'arte all'aperto, quali ponti, viadotti, ponticelli, sovrappassi e muri di sostegno della carreggiata, indipendentemente dalla loro estensione longitudinale e dall'altezza dal piano di campagna; la protezione dovrà estendersi opportunamente oltre lo sviluppo longitudinale strettamente corrispondente all'opera sino a raggiungere punti (prima e dopo l'opera) per i quali possa essere ragionevolmente escluso il rischio di conseguenze disastrose derivanti dalla fuoriuscita dei veicoli dalla carreggiata;

— i casi previsti dalle vigenti norme stradali del CNR, relative alla progettazione geometrica delle strade, escludendo il caso di rilevato con altezza del ciglio minore di 2,50 m purché la pendenza della scarpata sia minore o uguale a 1/3;

— gli ostacoli fissi, laterali o centrali isolati, quali pile di ponti, fabbricati, tralicci di elettrodotti, portali della segnaletica, ovvero alberature ecc., entro una fascia di 5,00 m dal ciglio esterno della carreggiata.

Art. 4.

Indice di severità degli impatti

Viene definito convenzionalmente «Indice di severità Is» l'energia cinetica posseduta dal mezzo all'atto dell'impatto calcolata con riferimento alla componente della velocità ortogonale alle barriere, espressa da:

$$Is = \frac{1}{2} (P/g) (v \operatorname{sen} 0)^2$$

dove siano:

Is = indice di severità (KNm);
p = peso del veicolo (KN);
g = accelerazione di gravità (m/s^2);
v = velocità d'impatto (m/s),
0 = angolo di impatto.

Art. 5.

Materiali costituenti le barriere

Ai fini della produzione ed accettazione delle barriere i materiali componenti dovranno avere le caratteristiche descritte nella documentazione presentata per l'omologazione nel rispetto delle vigenti normative sulle caratteristiche dei materiali stessi.

Tutte le barriere, sia del tipo prefabbricato prodotto fuori opera od in stabilimento, sia del tipo realizzato in opera, dovranno essere identificabili con il nome del produttore, la classe di appartenenza e la sigla di omologazione (tipo e numero progressivo).

Art. 6.

Classificazione delle barriere

Le barriere si classificano in relazione all'«indice di severità», come segue:

— classe A1: barriere di sicurezza che ammettono un indice di severità compreso tra 5 e 15 KNm;

— classe A2: barriere di sicurezza che ammettono un indice di severità compreso tra 15 e 50 KNm;

— classe A3: barriere di sicurezza che ammettono un indice di severità compreso tra 50 e 150 KNm;

— classe B1: barriere di sicurezza che ammettono un indice di severità compreso tra 150 e 300 KNm;

— classe B2: barriere di sicurezza che ammettono un indice di severità compreso tra 300 e 600 KNm;

— classe B3: barriere di sicurezza che ammettono un indice di severità compreso tra 600 e 1000 KNm.

Art. 7.

Criteri di scelta delle barriere di sicurezza

La scelta delle barriere avverrà tenendo conto delle caratteristiche geometriche e della destinazione della strada, nonché di quelle del traffico cui la stessa sarà interessata, salvo che per le barriere di cui al punto *c)* dell'art. 1 delle presenti istruzioni, per le quali dovranno essere sempre usate protezioni delle classi B e comunque in conformità della vigente normativa sulla progettazione, costruzione e collaudo dei ponti stradali.

Per la valutazione del traffico, in mancanza di indicazioni fornite dal committente, il progettista provvederà a determinarne la composizione sulla base dei dati disponibili o rilevabili sulla strada interessata (Traffico giornaliero medio), ovvero di studio previsionale. Ai fini applicativi il traffico sarà classificato in ragione della prevalenza dei mezzi che lo compongono e distinto nei tre tipi seguenti:

— traffico tipo I: quando la presenza di veicoli di peso superiore a 30 KN non sia superiore a 5% del totale;

— traffico tipo II: quando la presenza di veicoli del peso superiore a 30 KN sia compresa tra 5% e 10% del totale;

— traffico tipo III: quando la presenza di veicoli di peso superiore a 30 KN sia maggiore 10% del totale.

Ai fini pratici la seguente tabella *A* riporta, distinte per i tipi di strada più comuni ed in ragione del tipo di traffico, le classi minime di barriere da impiegare nei vari casi. Si fa riferimento alla classificazione prevista nelle vigenti norme CNR. Per le strade esistenti si procede per assimilazione.

TABELLA A

Tipo di strada	Tipo di traffico	Classe
Strada extraurbana tipo B, C.	I	A1
	II	A3
	III	B1
Strada urbana di scorrimento e strada extraurbana tipo V, VI, A	I	A2
	II	B1
	III	B2
Strada urbana primaria	I	A2
	II	B2
	III	B3
Strada extraurbana tipo I, II, III, IV	I	A3
	II	B2
	III	B3

Il progettista della sicurezza stradale, di cui all'art. 2 del decreto, dovrà prevedere la protezione dei punti indicati all'art. 3 delle presenti istruzioni.

Il progettista sceglierà le barriere da adottare fra i diversi tipi omologati tenendo conto della loro congruenza con il tipo di strada ed il traffico prevedibile su di essa secondo quanto indicato nelle presenti istruzioni.

Ove reputato necessario, il progettista potrà utilizzare barriere della classe superiore a quella minima indicata.

Il progettista dovrà inoltre curare con specifici disegni esecutivi l'adattamento dei singoli dispositivi alla sede stradale in termini di supporti, drenaggio delle acque, collegamenti tra i diversi tipi di protezione, zone di approccio alla barriere, ecc.

Art. 8.

Procedure per l'omologazione

La richiesta di omologazione di un tipo di barriera stradale deve essere inoltrata al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale circolazione e traffico, con domanda corredata dai seguenti documenti, in doppia copia:

a) relazione sulle caratteristiche geometriche e dei materiali del manufatto, con sintesi delle risultanze delle prove sperimentali sostenute secondo quanto disposto dalle presenti istruzioni. Nella relazione sarà indicato in particolare:

— nome e ragione sociale del produttore o dell'ente proponente che dovrà, però, indicare il nome del produttore;
— tipo e classi per le quali si richiede l'omologazione;
— caratteristiche specifiche che individuano il prodotto;
— caratteristiche dei materiali del manufatto;

b) documentazione grafica completa del manufatto, atta alla individuazione e riproduzione di tutti i particolari che lo caratterizzano, compresa la parte iniziale (testata);

c) certificazioni delle prove sostenute sul manufatto e dei materiali e delle risultanze delle stesse, tali da definire la classe di appartenenza conseguente all'indice di severità effettivo degli impatti.

In caso di barriere che — per materiali, geometria e procedimenti costruttivi — risultino equivalenti a barriere già omologate e per le quali sono state eseguite le prove di cui al precedente punto *c)*, queste ultime potranno essere in tutto o in parte omesse ai fini dell'omologazione.

In caso di barriere che abbiano già conseguito una omologazione presso uno degli Stati membri della Comunità economica europea deve essere fornita, oltre alla omologazione già conseguita, la documentazione tecnica e la certificazione delle prove già sostenute sul manufatto, sempreché le stesse siano state effettuate presso un istituto autorizzato dalle autorità competenti e quindi incluso nell'elenco previsto al successivo art. 9.

Ove le prove non fossero sufficienti ad attestare la rispondenza delle barriere ai requisiti minimi richiesti per l'omologazione in Italia, è facoltà dell'Ispettorato circolazione e traffico di richiedere documentazioni e prove integrative, nei limiti di quanto richiesto nel caso di prima omologazione in Italia.

Dopo aver riscontrato la rispondenza della documentazione alle istruzioni l'Ispettorato circolazione e traffico sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, rilascerà un «certificato di omologazione» con numerazione progressiva, nell'ambito dei diversi tipi di cui all'art. 1.

Il tipo di barriera ritenuta idonea verrà successivamente inserito in un catalogo contenente le indicazioni di impiego.

Art. 9.

Modalità di prova delle barriere e criteri di giudizio ai fini dell'omologazione

L'idoneità delle barriere, ai fini indicati all'art. 8, è subordinata al superamento di prove su prototipi in scala reale, eseguite presso campi prove attrezzati, sia italiani sia esteri.

L'Ispettorato circolazione e traffico indicherà con propria circolare gli istituti autorizzati alle prove, il cui elenco potrà essere aggiornato o integrato in ragione di motivate domande di autorizzazione.

In detto elenco sono inseriti di diritto gli istituti esteri autorizzati dalle proprie autorità competenti all'esecuzione di prove di verifica, ai fini del rilascio della certificazione di idoneità tecnica delle barriere di sicurezza stradale.

Le modalità delle prove, il numero e le caratteristiche dei veicoli da impiegare, nonché le altre condizioni richieste per l'accettazione dovranno rispondere alle disposizioni di cui all'allegato 1A «Prescrizioni tecniche per le prove delle barriere di sicurezza stradale ai fini dell'omologazione».

Dette prescrizioni saranno soggette ad aggiornamenti successivi, in ragione delle esperienze maturate dal progresso della tecnica del settore.

Ai fini del giudizio sull'esito delle prove, saranno valutati essenzialmente i seguenti aspetti:

— non superamento o sfondamento della barriera, nel suo complesso;
— redirezione controllata dei veicoli;
— capacità della barriera ad assicurare, prima della sua rovina, una variazione di assetto e/o deformazione del sistema, adeguata agli aspetti sopra richiamati;
— non superamento dei limiti fissati per le decelerazioni in relazione all'indice di severità dell'impatto.

ALLEGATO 1 A

PRESCRIZIONI TECNICHE PER LE PROVE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE AI FINI DELL'OMOLOGAZIONE.

GENERALITÀ.

Per valutare le caratteristiche e l'efficienza delle barriere stradali di sicurezza devono essere eseguite delle prove d'impatto al vero (crash-tests) che riproducano le condizioni di un ipotizzato incidente, limitatamente alle componenti strada-veicolo.

OBIETTIVO DELLE PROVE

Le prove devono consentire di determinare le caratteristiche di prestazione delle barriere, con il tipo di veicolo e con le modalità d'impatto prefissate; in particolare si dovrà accertare:

a) *l'adeguatezza strutturale della barriera.*

Ogni tipo di barriera deve assicurare rotture limitate e controllate, senza distacco di elementi che possano costituire rischio per gli occupanti dei veicoli o per i terzi;

b) *il contenimento totale del veicolo.*

La barriera deve esercitare sul veicolo di prova un effetto di contenimento pieno, senza ribaltamento e senza attraversamento o scavalcamento della barriera;

c) *la sicurezza relativa al rischio per gli occupanti del veicolo.*

Deve essere accertata la variazione del vettore velocità ai fini di valutare la probabilità che gli occupanti possano subire traumi insostenibili.

I valori massimi tollerabili per l'accelerazione durante l'urto, misurata in prossimità del baricentro del veicolo ed almeno in un altro punto, per la durata convenzionale di 0,05 secondi, sono i seguenti:

— componente longitudinale (X): 20 g
— componente trasversale (Y): 10 g
— componente verticale (Z): 6 g
— accelerazione totale, determinata con la formula:

$$\sqrt{X^2 + Y^2 + Z^2} : 23 \text{ g}$$

d) *la traiettoria di rinvio del veicolo.*

Deve essere accertata la traiettoria del veicolo dopo l'abbandono, da parte di esso, del contatto con la barriera. Si considera ottimale un angolo di rinvio non superiore ad 1/3 dell'angolo d'impatto; angoli di rinvio superiori saranno valutati caso per caso in relazione al tipo di veicolo utilizzato per le prove;

e) *lo spostamento trasversale totale subito dalla barriera.*

Deve essere accertato lo spostamento ai fini della valutazione delle compatibilità in relazione alla destinazione della barriera.

CONDIZIONI ESTERNE DI PROVA.

Le prove (crash-tests) dovranno svilupparsi nell'ambito di un programma che permetta di simulare le più ricorrenti situazioni di rischio.

Le prove si svolgeranno in apposite piste attrezzate su tratti simulati di carreggiata stradale, con pavimentazione ordinaria, ove per una estesa sufficiente verrà installata la barriera candidata e dove saranno rispettate le stesse modalità di infissione nel suolo, di ancoraggio puntuale, di posa in opera e di posizionamento geometrico previste dal richiedente l'omologazione.

Nel caso di barriere destinate a ponti e viadotti, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti in modo da simulare al meglio le condizioni di un tratto, con sbalzo, di un'opera di tipo ordinario.

Su tali estese, attraverso attrezzature meccaniche, opportunamente predisposte, verranno lanciati i veicoli di prova contro la barriera, con le modalità descritte successivamente.

PROCEDURE DI EFFETTUAZIONE DELLE PROVE.

Metodologia.

Per ciascuna delle barriera di classe A1, A2, A3, dovranno essere eseguite almeno due prove con veicoli leggeri in condizioni tali da determinare un indice di severità non inferiore a quello medio della classe per la quale si richiede l'omologazione.

Per ciascuna delle barriere di classe B1, B2, B3, dovranno essere eseguite almeno due prove con mezzi pesanti (con indice di severità non inferiore a quello medio della classe) ed inoltre almeno un prova con veicoli leggeri in condizioni corrispondenti rispettivamente a quelle delle classe A1, A2, A3.

Per la classe B3 una delle prove con veicoli pesanti deve essere effettuata con veicolo avente altezza del baricentro non inferiore a 1,60 m.

Veicoli e modalità di prova.

Dovranno essere impiegati, nello svolgimento delle prove, veicoli privi di difetti negli organi di sterzo, nei pneumatici, nelle sospensioni, nell'impianto di frenatura e con carrozzeria in ordine.

Per le prove saranno impiegati veicoli che abbiano caratteristiche rispondenti a quelle indicate nel prospetto seguente. Saranno inoltre adottate velocità ed angoli d'impatto compresi nella fascia indicata nel prospetto medesimo, con i seguenti significati dei simboli:

Dimensioni: lunghezza × larghezza × altezza (m)

P = peso del veicolo (kN)
V = velocità (km/h)
Ø = angolo d'impatto

Tipo veicolo	Dimensioni	P	V	Ø
Classe A				
berlina	4,00 × 1,40 × 1,40	10	70-120	10°-20°
berlina	4,50 × 1,70 × 1,50	13	80-130	10°-20°
furgone	5,50 × 2,00 × 2,70	20	70-120	10°-20°
berlina (*).....	4,50 × 1,70 × 1,50	13	100-120	90°

(*) Solo per barriere per punti singolari (attenuatori puntuali d'urto).

Tipo veicolo	Dimensioni	P	V	Ø
Classe B				
furgone	5,50 × 2,00 × 2,70	35	70-120	10°-20°
autobus urbano .	12,00 × 2,50 × 2,70	100-120	50-100	15°-25°
autobus extraurbano	12,00 × 2,50 × 2,70	150-200	50-100	15°-25°
autocarro	7,00 × 2,50 × 2,70	100-150	50-100	15°-25°
autocarro	8,00 × 2,50 × 2,70	200-300	50- 80	15°-25°
autocarro	9,00 × 2,50 × 2,70	200-400	50- 80	15°-25°
cisterna	9,00 × 2,50 × 2,70	250-400	50- 80	15°-25°

Tolleranze.

Sono ammesse le seguenti tolleranze sui valori dei parametri influenti, purché il valore effettivo dell'indice di severità non risulti inferiore al valore teorico di prova di oltre il 5%:

dimensioni: 5%
peso: 5%

I pesi dei veicoli, da considerarsi comprensivi del carico trasportato durante la prova, dovranno essere accertati e documentati con operazioni di pesatura, come pure la posizione del centro di gravità dei veicoli dovrà essere individuata con sistemi statici e poi evidenziata opportunamente su almeno quattro facce esterne del veicolo.

Assicurazione della zavorra sui veicoli.

Al fine di raggiungere i prescritti carichi sui veicoli di prova, questi verranno opportunamente zavorrati e la zavorra sarà costituita per i veicoli leggeri da sacchi chiusi, riempiti con materiale inerte e poggiati su ognuno dei sedili.

Per quanto riguarda i veicoli pesanti, la zavorra sarà costituita da elementi modulari in calcestruzzo di cemento, opportunamente ancorati.

Nel caso di autobus vale la stessa regola dei veicoli leggeri, mentre per le cisterne si provvederà al riempimento con acqua.

Estesa di installazione della barriera.

Allo scopo di riprodurre per quanto possibile il reale comportamento strutturale della barriera, si dovrà installare un tratto di estesa longitudinale di almeno 70 m nel caso di prove con veicoli leggeri e di almeno 80 m nel caso di veicoli pesanti e autobus.

Nel caso di barriere di tipo speciale che trovano impiego in protezioni di sviluppo inferiore a 70 m, la prova avverrà su prototipi che abbiano la lunghezza richiesta nello specifico impiego.

Sistema di guida del veicolo prima dell'impatto.

Il sistema di guida dei veicoli di prova potrà essere sia del tipo a trascinamento o a spinta, con trattore acceleratore, come pure potrà essere realizzato con sistema fisso meccanico o idraulico dotato di carrello trascinatore e sgancio automatico, a ridosso del punto di impatto dei veicoli contro la barriera.

Non si escludono altri sistemi di lancio quali ad esempio quelli realizzati attraverso radioguida, con trazione autonoma del veicolo di prova. In ogni caso e per qualsiasi sistema di lancio, il veicolo di prova dovrà essere privato dallo sforzo di trazione al momento dell'impatto sulla barriera.

Per qualsiasi tipo di veicolo si dovrà disporre di un sistema telecomandato di frenatura del veicolo, da poter essere azionato non appena esaurita la fase d'impatto.

Posizione di impatto del veicolo sulla barriera.

Particolare attenzione dovrà essere portata nello stabilire il punto d'impatto, dando preferenza alle zone più vulnerabili, come quelle di connessione tra singoli componenti ovvero zone singolari che potrebbero costituire ostacolo puntuale nei riguardi del buon funzionamento della barriera (sporgenze e discontinuità rivolte verso la sede stradale, tangibili dai penumatici o comunque costituenti resistenza all'avanzamento del veicolo).

PROCEDURE DI MISURAZIONE E DI DOCUMENTAZIONE DELLE VARIABILI SPERIMENTALI DELLE PROVE.

Allo scopo di pervenire ad un giudizio obiettivo sulle caratteristiche prestazionali delle barriere di sicurezza, si rende indispensabile per ogni prova, l'accertamento con misurazione spazio-temporale delle principali variabili che concorrono alla formazione del giudizio ed alla conseguente classificazione.

Variabili oggetto di misurazione sul veicolo.

Le variabili da misurare sul veicolo, durante l'urto, in corrispondenza del sedile di guida, sono almeno le seguenti:

— *velocità longitudinale* del veicolo (misurata prima, durante e dopo l'impatto)
— *accelerazione* lungo l'asse *longitudinale* del veicolo (+/-)
— *accelerazione trasversale* (+/-)
— *accelerazione verticale* (+/-)

Strumentazione di misura.

Per la misurazione delle variabili di cui al punto precedente dovranno essere impiegati strumenti con registrazione automatica dei dati su supporto magnetico (nastro o disco) e tali da poter essere poi letti secondo codici universali di lettura.

Misure di velocità.

Si effettueranno con misuratori elettromeccanici disposti lungo la pista di lancio e con registratori montati sul veicolo, opportunamente protetti, per ciò che concerne la velocità prima dell'impatto. Durante e dopo l'impatto le velocità potranno essere desunte dalle riprese cinematografiche di cui appresso o dall'integrazione dei diagrammi accelerometrici.

Misure di accelerazione.

I diagrammi accelerometrici secondo le tre direzioni principali saranno ottenuti con stazioni accelerometriche protette, opportunamente montate sul veicolo di prova, capaci di una scansione non inferiore a 1000 Hz e con campo scala compreso tra -50 e $+50$ g, munite di schede da registrazione dei dati acquisiti o di trasmettitori di dati a distanza. È ammessa una tolleranza di $\pm 0,3$ g.

Misure di traiettoria.

Per l'accertamento della traiettoria si impiegheranno, di norma, macchine fotografiche e cinematografiche di precisione, oltre che videoregistratori.

In particolare verrà impiegata una macchina cinematografica da 16 mm ad alta velocità di avanzamento dei fotogrammi (minimo 400 fot/s) per la ripresa dell'urto da posizione elevata zenitale, avente lo scopo di fornire fotogrammi che descrivono il moto del baricentro del veicolo.

Verranno poi installate altre due macchine cinematografiche ad alta velocità per le riprese frontali, con l'ausilio di teleobiettivo e per le riprese posteriori.

Verranno anche installate altre macchine fotografiche ad avanzamento rapido automatico (minimo 6 fot/s) disposte opportunamente per completare la documentazione necessaria a descrivere compiutamente la traiettoria.

Misure di deformazione e spostamento trasversale della barriera.

Verrà redatta una scheda con la descrizione dell'intera configurazione geometrica della barriera candidata (prima e dopo l'urto). Tolleranza nelle misure: ± 1 cm.

Misure dei danni subiti dal veicolo.

Dovranno essere misurate le diagonali principali (almeno in numero di quattro) interne all'abitacolo, da rilevarsi prima e dopo l'urto, oltre ad essere compiutamente documentate tutte le principali rotture e deformazioni avvenute sulla carrozzeria, agli organi di sterzo ed ai pneumatici, attraverso riprese fotografiche e riportati su scheda descrittiva.

FORMULAZIONE DEI GIUDIZI PER L'OMOLOGAZIONE.

La formulazione dei giudizi obiettivi sulle caratteristiche prestazionali delle barriere di sicurezza verrà effettuata dall'Ispettorato circolazione e traffico del Ministero dei lavori pubblici, sulla base della documentazione presentata a seguito dei crash-tests eseguiti.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 181/1962 reca: «Modifiche alla legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.)». Si trascrive il testo del relativo art. 1, lettera *f)*:

«Art. 1. — Al Ministero dei lavori pubblici, nell'ambito della viabilità ordinaria, competono le seguenti attribuzioni:

a)-e) (*omissis*);

f) fissare le direttive ed esercitare la sorveglianza sull'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 144, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nonché di tutte le altre norme concernenti il traffico e la segnaletica sulle autostrade, sulle strade statali e su tutte le altre strade di uso pubblico, adottando, nell'ambito delle leggi vigenti, i provvedimenti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle autostrade e strade medesime».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— La legge n. 317/1986 reca: «Attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche».

- La direttiva CEE n. 83/189, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, è stata pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 109 del 26 aprile 1983.

92G0251

DECRETO 21 febbraio 1992.

Schema del quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Avellino.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 18 novembre 1900, n. 7332, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1900, registro n. 217, foglio n. 298, con il quale fu approvato l'elenco principale delle acque pubbliche per la provincia di Avellino;

Visto il decreto luogotenenziale 24 marzo 1918, n. 8164, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1918, registro n. 6, foglio n. 2165, con il quale fu approvato il primo elenco suppletivo della suddetta provincia di Avellino;

Visto il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 79, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1934, registro n. 1, foglio n. 265, con il quale venne approvato il secondo elenco suppletivo della provincia su menzionata;

Ritenuto che la pratica per l'approvazione dello schema del terzo elenco suppletivo è in corso di perfezionamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1949, n. 1673, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1949, registro n. 15, foglio n. 280, con il quale è stato approvato il quarto elenco suppletivo della provincia citata;

Visto lo schema del quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia suddetta a cura del provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Campania - Sezione staccata di Avellino, che sostituisce il precedente schema la cui istruttoria non ha avuto regolare corso;

Visti gli articoli 1 e 103 del testo unico di leggi approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

È disposta la pubblicazione dell'annesso schema del quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Avellino.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del citato regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* coloro che vi abbiano interesse potranno presentare opposizione.

L'ingegnere del provveditorato alle opere pubbliche per la Campania designato per la provincia di Avellino, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, 21 febbraio 1992

Il Ministro: PRANDINI

SCHEMA DEL QUINTO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

N. ord.	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	Annotazioni
1	2	3	4	5	6
121-*a)*	Sorgente Trofa	Vallone Caudino	S. Martino V.C.	Tutta la sorgente	Utilizzata a scopo potabile
121-*b)*	Sorgente Vallicella	Id.	Id.	Id.	Utilizzata a scopo irriguo

N.B. — Nella colonna 2 l'indicazione *fiume, torrente, botro, vallone*, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sebbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

Elenco acque d'interesse pubblico prelevate da pozzi

N.	Bacino	Comune	Provincia	Dati catastali ubic. pozzo	Profondità (m)	Portata lt/sec.	Utilizzazione	Utente
1	Piana Drag.	Volturara	Avellino	F. 15 part. 331	400,00	13,00	Potabile	Consorzio interprovinciale Alto Calore
2	Id.	Id.	Id.	F. 16 part. 2	235,00	20,00	Id.	Id.
3	Id.	Id.	Id.	F. 16 part. 5	255,00	30,00	Id.	Id.
4	Id.	Id.	Id.	F. 16 part. 6	220,00	30,00	Id.	Id.
5	Id.	Id.	Id.	F. 16 part. 7	250,00	60,00	Id.	Id.
6	Id.	Montella	Id.	F. 2 part. 192	250,00	60,00	Id.	Id.
7	Id.	Id.	Id.	F. 2 part. 158	140,00	7,00	Id.	Id.
8	Solofrano	Solofra	Id.	F. 6 part. 76	253,00	10,00	Id.	Id.
9	Id.	Montoro Sup.	Id.	F. 9 part. 346-347	180,00	20,00	Id.	Id.
10	Id.	Id.	Id.	F. 9 part. 346-99	180,00	20,00	Id.	Id.
11	Id.	Id.	Id.	F. 10 part. 166-168	200,00	20,00	Id.	Id.
12	Id.	Id.	Id.	F. 10 part. 166-168	200,00	20,00	Id.	Id.
13	Id.	Id.	Id.	F. 10 part. 166-168	193,00	20,00	Id.	Id.
14	Id.	Id.	Id.	F. 14 part. 71-72	250,00	15,00	Id.	Id.
15	Id.	Id.	Id.	F. 15 part. 31	260,00	15,00	Id.	Id.
16	Id.	Montoro Inf.	Id.	F. 9 part. 181	203,00	15,00	Id.	Id.
17	Id.	Id.	Id.	F. 9 part. 149-150	220,00	15,00	Id.	Id.
18	Id.	Id.	Id.	F. 9 part. 136	234,00	15,00	Id.	Id.
19	Lagno Acqualonza	Sirignano	Id.	F. 5 part. 524	285,00	25,00	Id.	Id.
20	Carignano	Cervinara	Id.	F. 1 part. 370	60,00	10,00	Irriguo	Gallo Vincenzo
21	Ufita	Flumeri	Id.	F. 27 part. 40	37,00	19,00	Industriale	FIAT
22	Id.	Id.	Id.	F. 26 part. 15	33,00	19,00	Id.	FIAT
23	Id.	Id.	Id.	F. 26 part. 15	30,00	11,00	Irriguo	FIAT
24	Id.	Carife	Id.	F. 5 part. 3	70,00	11,00	Potabile	Comune di Carife
25	Solofrano	Solofra	Id.	F. 11 part. 351	270,00	5,00	Industriale	Adamo D'Urso
26	Id.	Id.	Id.	F. 2 part. 629	251,00	20,00	Id.	Conceria Guarino
27	Calore	Montella	Id.	F. 19 part. 46	50,00	10,00	Irriguo	Asilo Capone
28	Sabato	Avellino	Id.	F. 7 part. 185	15,00	3,00	Industriale	Metalrame
29	Id.	Id.	Id.	F. 7 part. 185	15,00	3,00	Id.	Id.
30	Id.	Id.	Id.	F. 7 part. 274	20,00	1,5	Id.	Id.
31	Id.	Id.	Id.	F. 7 part. 279	15,00	2,5	Id.	Id.
32	Id.	Id.	Id.	F. 7 part. 183	12,00	2,00	Id.	Id.
33	Ofanto	Morra de S.	Id.	F. 34 part. 48	10,00	4,00	Id.	Campania calcestruzzi
34	Id.	Calitri	Id.	F. 65 part. 635-532	15,00	35,00	Id.	Di Napoli Giulio
35	Solofra	Solofra	Id.	F. 2 part. 430	250,00	18,00	Id.	Di Maio Giuseppe S.n.c.
36	Id.	Id.	Id.	F. 10 part. 290	230,00	6,00	Id.	Conceria «Mirema Pelli S.n.c.»
37	Id.	Id.	Id.	F. 1 part. 240	210,00	1,00	Id.	Conceria Troisi A & M S.n.c.
38	Id.	Id.	Id.	F. 1 part. 231	260,00	4,00	Id.	Conceria Trerotola V. S.n.c.
39	Id.	Id.	Id.	F. 2 part. 52	220,00	15,00	Id.	Conceria Primavera S.n.c.
40	Id.	Id.	Id.	F. 2 part. 689	260,00	5,00	Id.	Conceria La Rosa S.n.c.
41	Id.	Id.	Id.	F. 2 part. 6/A	280,00	19,16	Id.	Conceria Solofra S.p.a.

Visto, *il Ministro dei lavori pubblici*
PRANDINI

92A1191

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 5 marzo 1992.

Autorizzazione alla Esperia assicurazioni S.p.a., in Roma, ad esercitare l'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative,

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Vista la domanda in data 28 maggio 1990, con la quale la Esperia assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni;

Vista la lettera in data 3 febbraio 1992, n. 210063, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunitato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dalla società anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 13 febbraio 1992;

Considerato che l'azionista di maggioranza della predetta società si è impegnato a non cedere il controllo azionario della stessa società nel primo quinquennio di attività;

Decreta:

Art. 1.

La Esperia assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa e riassicurativa nei seguenti rami:

infortuni; malattia; corpi di veicoli terrestri; corpi di veicoli ferroviari; corpi di veicoli aerei; corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali; merci trasportate; incendio ed elementi naturali; altri danni ai beni; r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali (con esclusione della r.c. obbligatoria natanti); r.c. generale; perdite pecuniarie di vario genere; nonché la sola attività assicurativa nei rami credito, cauzione e tutela giudiziaria.

Art. 2.

La Credito e Finanza S.p.a., nella sua qualità di azionista di maggioranza, non potrà cedere il controllo azionario della Esperia assicurazioni S.p.a., nel primo quinquennio di attività, se non previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su parere dell'ISVAP.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 1992

Il Ministro: BODRATO

92A1203

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 3 marzo 1992.

Modificazioni al decreto ministeriale 26 aprile 1991 concernente attivazione ed operatività della garanzia dello Stato accordata, in attuazione del comma terzo dell'art. 1 della legge 17 dicembre 1990, n. 397, sui crediti finanziari concessi da istituti ed aziende di credito nazionali a favore del Governo dell'U.R.S.S. ai sensi dell'accordo italo-sovietico del 2 gennaio 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 17 dicembre 1990, n. 397 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre 1990) recante disposizioni in materia di collaborazione economica e finanziaria fra l'Italia e l'U.R.S.S. ed in particolare l'art. 2, comma primo, della stessa che ha dato facoltà al Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero, di autorizzare le aziende e gli istituti di credito, che ne facciano domanda, a concedere al Governo dell'U.R.S.S. o alla Banca per le relazioni economiche con l'estero dell'U.R.S.S.: «Vneshekonombank» — anche in deroga a disposizioni legislative o statutarie, singolarmente o in consorzio con banche ed enti nazionali — crediti finanziari fino ad un importo massimo in linea capitale di 2.200 miliardi di lire italiane, alle condizioni stabilite nell'accordo bilaterale previsto dall'art. 1, secondo comma, della legge n. 397/1990 citata;

Visto lo scambio di note e relativi allegati effettuato a Roma fra l'Italia e l'U.R.S.S. in data 12 gennaio 1991 concernente la concessione, da parte di aziende ed istituti di credito italiani, di crediti finanziari a favore del Governo dell'U.R.S.S. tramite la Vneshekonombank agente per conto del Governo stesso, fino ad un ammontare massimo in ECU equivalente (in linea capitale) a 2.200 miliardi di lire italiane da calcolarsi al tasso di cambio medio Lit./ECU fissato alla chiusura delle borse valori di Milano e Roma alla data di entrata in vigore della legge n. 397/1990 anzidetta, così ripartiti:

a) fino ad un importo massimo in ECU equivalente a 1.000 miliardi di lire italiane rimborsabili in quattro semestralità di cui la prima con scadenza il 1° luglio 1994;

b) fino ad un importo massimo in ECU equivalente a 1.200 miliardi di lire italiane rimborsabili in sei semestralità di cui la prima con scadenza anch'essa il 1° luglio 1994;

Atteso che, ai sensi di quanto stabilito dal terzo comma dell'art. 1 della richiamata legge n. 397/1990 ed espressamente previsto nel predetto scambio di note, i cennati crediti sono assistiti da garanzia dello Stato per il totale rimborso del capitale e per l'intero pagamento degli interessi;

Visto che l'art. 3, primo comma, della più volte citata legge n. 397/1990, demanda al Ministro del tesoro di provvedere, con proprio decreto, alla definizione dei criteri e modalità attuativi della garanzia statale anzidetta;

Visto il proprio decreto ministeriale n. 344358 del 26 aprile 1991 con il quale sono stati fissati i criteri e le modalità attuative della suindicata garanzia statale;

Atteso che in conseguenza della mutata situazione politica di recente intervenuta in U.R.S.S. è venuto a cessare il soggetto giuridico «debitore»: l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche;

Visto lo scambio di note italo-russo del 29 gennaio 1992 con il quale viene espressamente stabilito che la Vnesheconombank o suo legale successore assume la qualità di debitore dei cennati crediti finanziari;

Ravvisata, in conseguenza, la necessità di modificare il decreto ministeriale del 26 aprile 1991 per adeguarlo al predetto scambio di note del 29 gennaio 1992;

Decreta:

Art. 1.

In attuazione dello scambio di note italo-russo ogni riferimento al «Governo dell'U.R.S.S.» quale debitore delle linee di credito di cui ai punti 2 e 3 dello scambio di note italo-sovietico del 12 gennaio 1991, è sostituito con: «Vnesheconombank o suo legale successore».

Art. 2.

Il predetto decreto del Ministro del tesoro del 26 aprile 1991 resta confermato nelle parti non espressamente modificate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1992
Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 227

92A1214

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 4 marzo 1992.

Determinazione delle modalità, dei termini e delle condizioni per la concessione e l'utilizzazione di mutui a favore di consorzi di bonifica e di irrigazione.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 140, in particolare l'art. 1, comma 1, che prevede interventi per la realizzazione di opere di rilevanza nazionale nel settore della irrigazione;

Ritenuto che per il finanziamento delle tipologie di opere ricadenti nell'ambito normativo del sopracitato art. 1 il Ministero dell'agricoltura, sentite le regioni interessate e le province autonome di Trento e Bolzano, può autorizzare i consorzi di bonifica e di irrigazione, concessionari ai sensi dell'art. 13 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, a contrarre mutui ventennali con istituti di credito speciale o sezioni autonome, autorizzati, in correlazione ai limiti d'impegno previsti per gli anni 1992 e 1993 con ammortamento a carico del bilancio dello Stato, rispettivamente di lire 30 miliardi e di lire 20 miliardi;

Tenuto conto che il comma 2 della stessa norma prevede l'emanazione di un provvedimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministero del tesoro per stabilire le modalità, i termini e le condizioni che dovranno regolare la concessione, nonché l'utilizzazione dei mutui;

Ritenuto di dare esecuzione al provvedimento innanzi citato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può autorizzare i consorzi di bonifica e di irrigazione, concessionari ai sensi dell'art. 13 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, a contrarre mutui ventennali, ai sensi del comma 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, in ragione dei limiti d'impegno previsti per gli anni 1992 e 1993 con ammortamento a carico del bilancio dello Stato per la realizzazione degli interventi pubblici di rilevanza nazionale nel settore della irrigazione.

Art. 2.

1. I mutui, che possono essere concessi dagli istituti di credito speciale, o sezioni autonome, autorizzati ad esercitare il credito agrario, a termini del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, sono contratti alle seguenti condizioni, termini e modalità:

a) stipula dei mutui: i contratti di mutuo, che potranno riguardare anche singoli lotti di opere finanziati con la norma richiamata, saranno stipulati fra i consorzi di bonifica e di irrigazione concessionari e gli istituti di cui sopra in base alle comunicazioni dei provvedimenti da emanarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Tali contratti potranno essere stipulati mediante scrittura privata debitamente registrata;

b) erogazione dei mutui: l'importo dei mutui sarà versato dagli istituti mutuanti in appositi conti cortenti vincolati, intestati agli enti concessionari, che ne potranno disporre, previa autorizzazione di svincolo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per le finalità previste dalla legge 7 febbraio 1992, n. 140;

c) tasso di interesse: il tasso è stabilito in misura non superiore a quello determinato bimestralmente dal Ministro del tesoro per le operazioni di credito agrario di miglioramento;

d) ammortamento: è stabilito nella durata di anni venti comprensivo del periodo di preammortamento che non potrà superare i due anni con inizio dal 1° gennaio successivo alla data di stipula dei mutui.

Le rate di ammortamento, comprensive della quota capitale e degli interessi, saranno corrisposte semestralmente, con scadenza 30 giugno e 31 dicembre a decorrere dall'anno di inizio dell'ammortamento.

Gli interessi di preammortamento verranno addebitati ai conti correnti vincolati di cui alla lettera *b)*;

e) interessi attivi: dalla data di entrata in ammortamento del mutuo sulle giacenze esistenti nel conto corrente vincolato verrà calcolato il tasso attivo pari al costo di provvista determinato bimestralmente dal Ministro del tesoro per le operazioni di credito agrario di miglioramento diminuito di un punto.

Roma, 4 marzo 1992

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA

Il Ministro del tesoro
CARLI

92A1201

DECRETO 9 marzo 1992.

Attuazione degli interventi creditizi a favore di cooperative agricole di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici e loro consorzi di rilevanza nazionale.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 140;

Visto l'art. 2, comma 1, della predetta legge, il quale prevede che alle cooperative agricole di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici e loro consorzi di rilevanza nazionale possono essere concessi mutui ventennali a tasso agevolato, entro il limite di impegno ventennale di 40 miliardi per l'anno 1992, per le operazioni di credito finalizzate, in concorso con la capitalizzazione da parte dei soci, al consolidamento di passività onerose a breve;

Visto il secondo comma del predetto art. 2 il quale stabilisce che i mutui di cui al comma 1 possono essere concessi fino ad un ammontare non superiore al 150% del capitale versato dai soci e che nei territori meridionali di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, tale percentuale è elevata al 200%;

Visto il terzo comma del medesimo art. 2 il quale dispone che il concorso dello Stato negli interessi sui mutui di cui al comma 1 non può superare il 10%, secondo criteri e modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Ritenuto di dare attuazione agli interventi creditizi previsti dalle predette disposizioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli istituti abilitati ad esercitare il credito agrario di miglioramento, ai sensi della vigente legislazione in materia, possono concedere alle cooperative agricole di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricolie zootecnici e loro consorzi di rilevanza nazionale mutui ad ammortamento fino a venti anni, al tasso di riferimento determinato bimestralmente dal Ministro del tesoro per le operazioni di credito agrario di miglioramento.

Art. 2.

1. I mutui di cui al precedente art. 1 sono operazioni di credito agrario di miglioramento e sono assistiti dal concorso statale negli interessi, nella misura massima di 6,50 punti percentuali.

2. Detto concorso sarà pari alla differenza tra la rata calcolata al tasso di riferimento fissato bimestralmente dal Ministro del tesoro per le operazioni di credito agrario di miglioramento e la rata calcolata al tasso agevolato, a carico degli operatori agricoli, non inferiore a quello minimo applicabile per dette operazioni nei territori del centro nord ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 novembre 1985.

Art. 3.

1. Possono beneficiare dei predetti mutui agevolati le cooperative agricole di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici di rilevanza nazionale e loro consorzi che hanno aumentato il proprio capitale sociale ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 140.

Art. 4.

1. Ai fini della concessione dei mutui agevolati per il consolidamento delle passività il Ministro dell'agricoltura e delle foreste emette i relativi nulla-osta alla stipula dei mutui con ammortamento fino a venti anni, assistiti dal concorso negli interessi.

2. L'importo dei mutui a tasso agevolato non potrà superare il 150% del capitale versato dai soci per il centro nord ed il 200% per i territori meridionali di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

3. Nell'importo dei mutui di cui al precedente comma possono essere comprese le sole operazioni di consolidamento delle passività a breve verso istituti bancari e finanziari ovvero le passività con scadenza inferiore a diciotto mesi, purché esistenti alla data del 31 dicembre 1991.

4. La delibera di aumento del capitale sociale deve essere successiva alla data del presente decreto ed essere adottata con specifica destinazione alle finalità di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 140.

5. Il nulla-osta di cui al comma 1 sarà automaticamente revocato se il versamento del capitale e le operazioni di stipula del mutuo non saranno concluse entro tre mesi dalla data del medesimo.

6. Sulla base della documentazione comprovante l'avvenuto versamento dell'aumento del capitale sociale e la stipula del mutuo, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvederà alla emissione del formale decreto d'impegno.

Art. 5.

1. A fronte dei finanziamenti di cui ai precedenti articoli, gli istituti mutuanti potranno chiedere ad integrazione delle garanzie ritenute idonee, la garanzia sussidiaria del Fondo interbancario, ai sensi dell'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, modificata dalla legge 28 agosto 1989, n. 304.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 1992

Il Ministro: GORIA

92A1202

MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

DECRETO 17 gennaio 1992, n. 224.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno.

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL TESORO, DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO.

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, recante misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialitàgiovanile nel Mezzogiorno;

Viste le modificazioni apportate al citato decreto-legge n. 786 dalla legge 11 agosto 1991, n. 275;

Viste in particolare le disposizioni dell'art. 1, commi 2 e 10, del citato decreto-legge n. 786 le quali stabiliscono che le agevolazioni finanziarie da esso previste sono concesse secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con il Ministro del tesoro, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 21 novembre 1991;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 25/Leg. del 14 gennaio 1992);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, con le ulteriori modificazioni apportate dalla legge 11 agosto 1991, n. 275, le società aventi sede legale, amministrativa ed operativa nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e costituite come segue:

a) in forma cooperativa, ai sensi dell'art. 2511 e seguenti del codice civile, avente le caratteristiche di cui all'art. 1, comma 1-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44;

b) in uno dei tipi previsti dal primo e secondo comma dell'art. 2249 del codice civile.

2. Per le società di cui al precedente comma 1, la compagine sociale, alla data della presentazione della domanda di cui al successivo art. 5, deve essere costituita:

a) con maggioranza assoluta del numero dei soci di età compresa tra i 18 e i 29 anni e residenti nei territori di cui al precedente comma 1 alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 ottobre 1985, n. 561, o in data anteriore, anche nella ipotesi disciplinata dall'art. 2532, comma 3, del codice civile nonché, per le società di cui al precedente comma 1, lettera *b)*, con maggioranza assoluta della relativa partecipazione finanziaria;

b) esclusivamente da soci di età compresa tra i 18 e i 35 anni e residenti nei territori di cui al precedente comma 1 alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 ottobre 1985, n. 561, o in data anteriore.

3. Nella compagine sociale non possono essere presenti persone fisiche che risultino titolari di quote o azioni di altre società o cooperative beneficiarie delle agevolazioni oggetto del presente decreto.

Art. 2.

Progetti finanziabili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, con le ulteriori modificazioni apportate dalla legge 11 agosto 1991, n. 275, i progetti per nuove attività predisposti e presentati dai soggetti di cui al precedente art. 1, che prevedano:

a) produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianatoo dell'industria oppure fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore;

b) ampliamento della base occupazionale sia attraverso l'associazione nelle cooperative o nelle società beneficiarie sia attraverso l'assunzione dei lavoratori dipendenti. In quest'ultimo caso i soggetti indicati dovranno occupare, tra gli altri, anche lavoratori iscritti nella prima e seconda delle liste di collocamento ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Sono comunque temporaneamente esclusi i settori per la produzione di beni, che risultino sospesi ai sensi della delibera CIPE 31 maggio 1977 e successive modificazioni.

Art. 3.

Misura del contributo in conto capitale, del mutuo e spese ammissibili

1. Il contributo in conto capitale è concesso nella misura del 60 per cento dell'investimento ritenuto ammissibile ove sussista almeno uno dei seguenti requisiti:

a) sede legale, amministrativa ed operativa nelle regioni Calabria, Sardegna o Sicilia;

b) composizione esclusivamente femminile della compagine sociale;

c) compagine sociale formata esclusivamente da giovani tra i 18 ed i 29 anni.

2. Il contributo in conto capitale è concesso nella misura del 50 per cento nel caso di sede legale, amministrativa ed operativa nelle regioni Basilicata, Campania, Molise e Puglia.

3. In tutti gli altri casi il contributo in conto capitale è concesso nella misura del 40 per cento.

4. La misura del contributo in conto capitale nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è elevabile di un ulteriore 5 per cento per ognuno dei seguenti requisiti:

a) composizione prevalentemente femminile della compagine sociale;

b) compagine sociale formata esclusivamente da giovani tra i 18 ed i 35 anni;

c) progetti che prevedano l'ampliamento della base occupazionale sia attraverso l'associazione in cooperative o società sia attraverso l'assunzione dei lavoratori dipendenti secondo le indicazioni di cui all'art. 2, lettera *b)*, del presente decreto.

5. Il mutuo è concesso nella misura fissa del 30 per cento dell'investimento ritenuto ammissibile ad un tasso di interesse pari al 30 per cento del tasso di riferimento.

6. Per la realizzazione del progetto sono ammissibili le spese, al netto dell'IVA, relative a:

a) studio di fattibilità comprensivo dell'analisi di mercato:

b) terreno;

c) opere edilizie, già eseguite o da eseguire, compresi gli oneri dovuti per la eventuale concessione edilizia e le spese necessarie per la progettazione;

d) allacciamenti;

e) macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica, brevetti;

f) altri beni materiali ed immateriali ad utilità pluriennale direttamente collegati al ciclo produttivo.

7. Il contributo in conto capitale è concesso limitatamente ai primi cinque miliardi di lire di investimento.

8. Le spese di cui al precedente comma 6, lettera *c)*, sono ammissibili nel limite del 40 per cento della spesa complessiva per la realizzazione del progetto. In casi eccezionali tale limite può essere elevato, da parte del Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, fino al 60 per cento della spesa complessiva, in relazione alla particolarità del settore e dell'attività. Il Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile richiede tutti gli elementi o documenti necessari per comprovare la spesa effettivamente sostenuta.

9. Per i progetti concernenti la produzione di beni nei settori dell'artigianato e dell'industria non sono ammissibili al contributo in conto capitale le spese relative al terreno.

10. Per i progetti concernenti la fornitura di servizi sono escluse dalle agevolazioni le spese per la costruzione e per l'acquisto, anche mediante locazione finanziaria, degli immobili.

11. Le spese che, in base alla data delle relative fatture, risultino sostenute anteriormente alla data di presentazione della domanda di cui al successivo art. 5, sono escluse dalla concessione delle agevolazioni.

12. Le agevolazioni finanziarie del presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni finanziarie comunitarie, nazionali, regionali o comunque pubbliche.

Art. 4.

Contributo per le spese di gestione

1. Il contributo per le spese di gestione è concesso, nel limite del volume di spesa previsto nel progetto, per le seguenti spese che siano effettivamente sostenute e documentate:

a) spese per acquisti di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e merci;

b) spese per prestazioni di servizi ricevuti;

c) interessi, sconti e altri oneri finanziari, esclusi gli interessi relativi al mutuo a tasso agevolato.

2. Nel caso dei soggetti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera *a)*, la misura del contributo è graduata come segue:

a) per il primo anno:

— 75 per cento per i primi 600 milioni di lire di spese;
— 50 per cento per ulteriori 400 milioni di lire;
— 25 per cento per le spese eccedenti il miliardo di lire;

b) per il secondo anno:

— 50 per cento per i primi 600 milioni di lire di spese;
— 30 per cento per ulteriori 400 milioni di lire;
— 20 per cento per le spese eccedenti il miliardo di lire.

3. Nel caso dei soggetti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera *b)*, la misura del contributo è graduata come segue:

a) per il primo anno:
— 75 per cento per i primi 400 milioni di lire di spese;
— 50 per cento per ulteriori 600 milioni di lire;
— 25 per cento per le spese eccedenti il miliardo di lire;

b) per il secondo anno:
— 50 per cento per i primi 400 milioni di lire di spese;
— 30 per cento per ulteriori 600 milioni di lire;
— 20 per cento per le spese eccedenti il miliardo di lire.

4. Il contributo per la gestione non può comunque superare l'importo complessivo di un miliardo di lire per il primo anno e di 750 milioni di lire per il secondo anno.

5. La misura dell'anticipazione per il primo anno sul contributo per la gestione non può superare il 40 per cento del contributo previsto.

Art. 5.

Domanda di ammissione alle agevolazioni

1. La domanda di ammissione alle agevolazioni, diretta al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, è redatta secondo il fac-simile di cui all'allegato al presente decreto.

2. Alla domanda vanno allegati in duplice copia i seguenti documenti:

a) copia dell'atto costitutivo della società o atto notarile che ne provi l'esistenza;

b) certificato comprovante che la sede legale, amministrativa ed operativa è ubicata nei territori meridionali di cui al precedente art. 1, comma 1;

c) certificazione o dichiarazione giurata comprovante che la compagine sociale è costituita:

— con maggioranza assoluta del numero dei soci di età compresa tra i 18 e i 29 anni e residenti nei territori di cui al precedente art. 1 alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 ottobre 1985, n. 561, o in data anteriore nonché, per le società di cui all'art. 1, lettera *b)*, della relativa partecipazione finanziaria;

— esclusivamente da soci di età compresa tra i 18 e i 35 anni e residenti nei territori di cui al precedente art. 1 alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 ottobre 1985, n. 561, o in data anteriore;

— da persone fisiche non titolari di quote o azioni di altre società o cooperative beneficiarie delle agevolazioni di cui al decreto-legge citato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto;

d) certificazione prefettizia antimafia per tutti i soci ed eventuali procuratori e, nel caso di società di capitali o società cooperative, per i componenti del consiglio di amministrazione, anche in presenza di amministratori delegati;

e) studio di fattibilità del progetto che si intende realizzare, con l'indicazione delle assunzioni dei lavoratori dipendenti ai sensi del precedente art. 2, comma 1, lettera *b)*, e degli eventuali fabbisogni formativi e di qualificazione professionale, comprendente i conti patrimoniali, i conti economici ed i flussi di cassa previsionali sviluppati, tenendo conto delle agevolazioni richieste, fino all'esercizio in cui, nelle ipotesi di progetto, si raggiungono i livelli di economicità attesi. I conti dovranno essere predisposti, anche per i casi in cui non sia altrimenti obbligatorio, secondo i criteri dettati rispettivamente dagli articoli 2424 e 2424-*bis* del codice civile.

3. Fino alla istituzione delle articolazioni territoriali di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, la domanda di ammissione alle agevolazioni è presentata alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio. Questa, previo accertamento della regolarità e completezza della domanda e della documentazione allegata, ne trasmette una copia al Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile e l'altra alla regione per il parere di competenza.

Art. 6.

Provvedimento di ammissibilità alle agevolazioni

1. Il Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, avvalendosi della segreteria tecnica e dell'apposito nucleo di valutazione, formula al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno la proposta di ammissibilità alle agevolazioni, con cui si precisano l'ammontare degli investimenti ammissibili e la misura del contributo in conto capitale nonché l'ammontare delle spese e dei contributi per la gestione e dell'eventuale anticipazione per il primo anno.

2. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno delibera l'ammissibilità alle agevolazioni con decreto entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta.

3. Il provvedimento di ammissibilità stabilisce a carico dei beneficiari l'obbligo di non distogliere dall'uso previsto in progetto, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di inizio dell'attività, ai sensi del successivo art. 7, comma 9, i macchinari e gli altri beni mobili ammessi alle agevolazioni salvo specifica autorizzazione da parte del Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, nonché a non destinare gli immobili compresi in progetto ad usi diversi da quelli previsti, per un periodo di almeno dieci anni dalla data anzidetta.

4. Il provvedimento di ammissibilità alle agevolazioni è comunicato al soggetto beneficiario, alla regione territorialmente competente e, per l'attuazione, alla Cassa depositi e prestiti.

5. Il Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, su richiesta del soggetto beneficiario, può proporre al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno modifiche al provvedimento di ammissibilità alle agevolazioni, nel caso che intervengano variazioni nel corso della realizzazione del progetto.

6. Nell'ipotesi in cui il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno non ritenga ammissibile alle agevolazioni il progetto proposto dal Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, lo rinvia al Comitato stesso, con l'indicazione delle motivazioni del diniego di ammissione, per un ulteriore definitivo esame e delle eventuali modificazioni progettuali.

Art. 7.

Attuazione del provvedimento di ammissibilità alle agevolazioni

1. Per l'attuazione del provvedimento di ammissibilità alle agevolazioni del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il direttore generale della Cassa depositi e prestiti provvede alla concessione a favore del soggetto beneficiario del contributo in conto capitale, del mutuo agevolato e dei contributi per le spese di gestione.

2. Il tasso di riferimento da prendere a base per le operazioni di mutuo, determinato ai sensi dell'art. 64 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, è quello vigente per il bimestre nel quale avviene la concessione.

3. La Cassa depositi e prestiti provvede alla erogazione del contributo in conto capitale e del mutuo, previo apposito nulla osta rilasciato dal Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile sulla base degli stati di avanzamento lavori od altro idoneo documento giustificativo della spesa, tenendo presenti le condizioni di cui al comma 6 del presente articolo. Dopo ciascuna erogazione effettuata dalla Cassa depositi e prestiti, il Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile provvede a tempestivi accertamenti sulla destinazione delle somme erogate, subordinando ad essi il nulla osta per il pagamento del successivo stato di avanzamento.

4. Le erogazioni in conto mutuo sono comunque subordinate all'acquisizione di idonee garanzie reali acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.

5. L'accertamento sulla idoneità delle garanzie prestate, nonché sulla rispondenza degli atti presentati per l'erogazione delle agevolazioni, spetta al Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile.

6. Le erogazioni delle agevolazioni di cui al precedente comma 3 vengono effettuate per stati di avanzamento in non più di cinque soluzioni, di cui l'ultima a saldo in misura non superiore al 10 per cento e le prime in misura ciascuna non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento, previa certificazione del Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, imputando la spesa prioritariamente al contributo in conto capitale.

7. Per i macchinari, gli impianti e le attrezzature, qualora non risulti dal contesto delle fatturazioni o documentazioni, dovrà esibirsi apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del fornitore o del rappresentante legale della società fornitrice, attestante che i macchinari, gli impianti e le attrezzature sono nuove di fabbrica.

8. Per i progetti concernenti la produzione di beni in agricoltura le spese relative al terreno vanno imputate prioritariamente al conto mutuo.

9. Il contributo per le spese di gestione è erogato semestralmente, sulla base del nulla osta del Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile. che attesti che tali spese sono state effettivamente sostenute e risultano documentate, anche mediante elenchi di fatture e di altri titoli di spesa per i quali un attestato notarile dichiari la conformità ai documenti originali, applicando criteri e modalità di controllo analoghi a quelli normalmente utilizzati dalle società di certificazione dei bilanci.

10. L'erogazione dell'eventuale anticipazione prevista dal provvedimento di ammissibilità può essere richiesta dal beneficiario ad attività avviata, previa relativa attestazione del Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, senza necessità di acquisire ulteriore garanzia.

11. Il mutuo è posto in ammortamento decennale dal primo gennaio dell'anno successivo alla prima erogazione in conto al mutuo stesso ed il mutuatario provvede alla relativa restituzione in rate semestrali posticipate versandole, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, in apposito conto corrente postale intestato alla «Cassa depositi e prestiti - imprenditorialità giovanile».

12. Per i primi tre anni relativi al preammortamento le rate sono costituite dalla sola quota interessi.

13. In caso di ritardato versamento verrà applicata sulla somma dovuta una indennità di mora calcolata al tasso di riferimento preso a base per il mutuo relativo e verrà sospesa autonomamente dalla Cassa depositi e prestiti l'erogazione delle agevolazioni in corso, fino alla data di estinzione del debito.

14. I mandati di pagamento della Cassa depositi e prestiti, su richiesta in carta semplice del beneficiario, possono essere estinti anche mediante accreditamento sul conto corrente postale o bancario del beneficiario medesimo.

15. Il Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile dispone ispezioni e verifiche intese ad accertare la permanenza dei requisiti soggettivi, oggettivi

ed occupazionali di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3, che hanno determinato la concessione delle agevolazioni, nonché per il riscontro della documentazione relativa alle spese di gestione.

16. Qualora dalle predette ispezioni e verifiche o da qualsiasi altro accertamento risulti che i requisiti in questione non sono più sussistenti, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, su proposta del Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, dispone l'immediata revoca del provvedimento di ammissibilità.

17. Per l'espletamento dei compiti di cui al presente decreto il Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile stipula apposite convenzioni ai sensi delle disposizioni di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, con le ulteriori modificazioni apportate dalla legge 11 agosto 1991, n. 275.

Art. 8.

Norme transitorie e finali

1. Le domande già presentate alla data di entrata in vigore della legge 11 agosto 1991, n. 275, qualora non rispondenti ai requisiti in essa previsti, devono essere ripresentate nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. Entro lo stesso termine le domande già presentate possono essere integrate al fine di tener conto della diversa disciplina entrata in vigore.

3. Restano salvi gli effetti delle domande in relazione alle quali vi sia stata approvazione del progetto da parte del Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile alla data di entrata in vigore della legge citata al primo comma del presente articolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 gennaio 1992

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
MANNINO

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
MARINI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1992
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 335

FAC-SIMILE DI DOMANDA
DI AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI
(in carta semplice)

Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno

La sottoscritta società .... costituita in data .... come da allegato n. 1; avendo sede legale, amministrativa ed operativa nella regione .... come da allegato n. 2; avendo per soci i soggetti indicati nell'allegato n. 3 ed intendendo realizzare il progetto di cui all'allegato n. 5,

CHIEDE

di essere ammessa alle agevolazioni previste dal decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, recante misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno, con le modificazioni apportate dalla legge 11 agosto 1991, n. 275.

A tal fine si allega, in duplice copia, la documentazione di cui all'art. 5 del decreto ministeriale ....

Si richiede l'assistenza tecnica nella fase di avvio dell'iniziativa, come specificato nello studio di fattibilità di cui all'allegato n. 5.

Data ....

Il rappresentante della società

....

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo dei commi 2 e 10 dell'art. 1 del D.L. n. 786/1985:

«2. Le agevolazioni finanziarie sono concesse ed erogate secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Tali criteri e modalità tengono conto:

a) dell'opportunità di privilegiare, in termini di maggiori contributi in conto capitale, i progetti che, oltre ad avere le caratteristiche di cui al seguente comma, prevedano, tra l'altro, lo sfruttamento di beni e di infrastrutture già esistenti e la valorizzazione delle risorse locali e siano corredati da studi di fattibilità che comprovino le prospettive di mercato e l'economicità di gestione;

b) della residenza nel Mezzogiorno alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 ottobre 1985, n. 561, o a data anteriore, della maggioranza dei giovani partecipanti alle cooperative od alle società;

c) della necessità di privilegiare le cooperative nella determinazione del contributo per le spese di gestione;

d) della necessità di evitare il cumulo delle agevolazioni finanziarie del presente decreto con altre agevolazioni regionali, nazionali e comunitarie;

e) dell'obbligo a carico del soggetto agevolato di non distogliere dall'uso previsto, per un congruo periodo di tempo, i beni strumentali agevolati;

f) della necessità di prevedere procedure tali da assicurare la massima celerità nell'erogazione dei contributi;

g) dell'opportunità di privilegiare le iniziative ubicate nelle zone a più alto livello di disoccupazione e, a parità di condizioni economiche e produttive, le iniziative promosse da cooperative e società a prevalente composizione femminile».

«10. Alla esecuzione del provvedimento di ammissibilità alle agevolazioni provvedono il Comitato di cui al precedente comma 4 [trattasi del Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, *n.d.r.*] e la Cassa depositi e prestiti secondo criteri e modalità fissati dal decreto di cui al comma 2 del presente articolo».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 1:

— Per il D.L. n. 786/1985 si veda nelle premesse al presente decreto.

— Gli articoli 2511 e seguenti (da 2511 a 2545) del codice civile dettano disposizioni in materia di imprese cooperative.

— Il testo dell'art. 1, comma 1-*ter*, del sopra citato D.L. n. 786/1985 è il seguente: «1-*ter*. Le cooperative di cui al precedente comma 1 devono essere iscritte nel registro prefettizio di cui all'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ed i loro statuti devono prevedere espressamente ed inderogabilmente le clausole, di cui al successivo art. 26 dello stesso decreto, che devono essere osservate in fatto. È consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi anche in misura superiore a quella fissata dall'art. 23 dello stesso decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577».

— L'art. 2249 del codice civile è compreso nel titolo V concernente le società, il quale titolo a sua volta fa parte del libro quinto che reca norme in materia di lavoro. L'art. 2249 così recita:

«Art. 2249 (*Tipi di società*). — Le società che hanno per oggetto l'esercizio di una attività commerciale devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo.

Le società che hanno per oggetto l'esercizio di una attività diversa sono regolate dalle disposizioni sulla società semplice, a meno che i soci abbiano voluto costituire la società secondo uno degli altri tipi regolati nei capitoli III e seguenti di questo titolo.

Sono salve le disposizioni riguardanti le società cooperative e quelle delle leggi speciali che per l'esercizio di particolari categorie di imprese prescrivono la costituzione della società secondo un determinato tipo».

— Il D.L. n. 561/1985, recante misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno, è entrato in vigore in data 24 ottobre 1985. Esso non è stato convertito per scadenza dei termini costituzionali. L'art. 2 della legge 28 febbraio 1986, n. 44, ha disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione del decreto-legge citato.

— Si trascrive il testo dell'intero art. 2532 del codice civile:

«Art. 2532 (*Assemblea*). — Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Ogni socio ha un voto qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni.

Tuttavia nelle società cooperative con partecipazione di persone giuridiche l'atto costitutivo può attribuire a queste più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota o delle azioni, oppure al numero dei loro membri.

Le maggioranze richieste per la regolarità della costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci. L'atto costitutivo può determinare le maggioranze necessarie in deroga agli articoli 2368 e 2369.

Il voto può essere dato per corrispondenza, se ciò è ammesso dall'atto costitutivo. In tal caso l'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere per esteso la deliberazione proposta».

Note all'art. 2:

— Per il D.L. n. 786/1985 vedasi nelle premesse al decreto qui pubblicato.

— La legge n. 264/1949, e successive modificazioni ed integrazioni, reca provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati.

— La materia trattata dalla delibera CIPE 31 maggio 1977, e successive modificazioni, è stata rideterminata con la delibera CIPI 16 luglio 1986 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 192 del 20 agosto 1986), e successive integrazioni e modificazioni. In base al punto 4) di tale delibera, è sospesa l'ammissibilità alle agevolazioni finanziarie dei comparti e dei settori produttivi di seguito elencati:

a) fabbricazione tubi di acciaio (222);

b) trafilatura, stiratura, laminazione di nastri, profilatura a freddo dell'acciaio (223), fatta salva la produzione di materiale vario derivato dalla lavorazione dei fili;

c) estrazione di sabbia, ghiaia e pietrisco (231.1);

d) cave di marna da cemento (231.5);

e) produzione di cemento e di agglomerato cementizio (242.1);

f) fabbricazione di prodotti in amianto cemento (243.1);

g) produzione di articoli in amianto (244);

h) produzione di prodotti chimici primari organici, inorganici e loro derivati esclusi i polimeri destinati ad uso non tessile (251.2);

i) produzione di materie plastiche, resine sintetiche ed elastomeri, esclusa la produzione di colle sintetiche (adesivi e sigillanti) (252.3);

l) produzione di fertilizzanti e di relativi prodotti azotati di base, esclusa la produzione di concimi misti organici (251.4);

m) produzione di emulsione di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale, esclusa la produzione di materiali isolanti ed impermeabilizzanti in materie plastiche e bitume per l'edilizia (251.5);

n) industria della produzione di fibre artificiali e sintetiche (26);

o) fonderie di materiali ferrosi (getti di ghisa e acciaio) (311.1);

p) costruzione di materiale rotabile a scartamento normale e a scartamento ridotto per servizio pubblico (362);

q) produzione di olii di semi e di frutti oleosi limitatamente alla spremitura di semi e frutti oleosi, all'estrazione di olio di semi con solvente (411.3);

r) industria della lavorazione delle granaglie (416);

s) industria delle paste alimentari limitatamente ai nuovi impianti (417);

t) industria dei prodotti alimentari per zootecnia (422);

u) produzione e raffinazione dello zucchero (420), fatti salvi i programmi di risanamento/ristrutturazione del settore approvati ai sensi della legge n. 700/1983, contenente norme per il risanamento, la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero;

v) metallurgia non ferrosa limitatamente alle produzioni primarie che comportino un alto fabbisogno diretto di importazioni e/o un elevato consumo di energia rispetto al valore della produzione, salvo le iniziative che presentino una diretta capacità di valorizzazione delle risorse nazionali e/o che facciano parte di un progetto in cui risultino integrate con iniziativa a valle;

z) produzione della carta e del cartone, savo la produzione della carta e dei cartoni ottenuti per riciclaggio, delle paste meccaniche di legno, semichimiche di legno, chimiche di legno (cellulosa per cartiere), paste prodotte con materiale non legnoso (471).

Inoltre, in base al punto 5) della citata delibera CIPI 16 luglio 1986, e successive integrazioni e modificazioni, sono escluse dall'ammissibilità alle agevolazioni finanziarie le iniziative nei settori estrattivo e manifatturiero riguardanti i seguenti comparti:

a) produzioni siderurgiche di cui all'allegato I del trattato CECA;

b) produzione di calcestruzzo fresco - centrali di betonaggio (234.4);

c) riparazione di apparecchi elettrici (di misura, elettromedicali,di telecomunicazioni), di apparecchi e componenti elettronici, di impianti radiofonici, televisivi, di diffusione e di amplificazione sonora (348.3).

Note all'art. 5:

— Per quanto riguarda il D.L. n. 561/1985 vedasi in nota all'art. 1.

— Il testo dell'art. 2424 del codice civile, come sostituito dall'art. 5 della legge 9 aprile 1991, n. 127, è il seguente:

«Art. 2424 *(Contenuto dello stato patrimoniale).* Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema.

ATTIVO.

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.

B) Immobilizzazioni:

I - *Immobilizzazioni immateriali:*

1) costi di impianto e di ampliamento;

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;

5) avviamento;

6) immobilizzazioni in corso e acconti;

7) altre.

Totale.

II - *Immobilizzazioni materiali:*

1) terreni e fabbricati;

2) impianti e macchinario;

3) attrezzature industriali e commerciali;

4) altri beni;

5) immobilizzazioni in corso e acconti.

Totale.

III - *Immobilizzazioni finanziarie,* con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

1) partecipazioni in:

a) imprese controllate;

b) imprese collegate;

c) altre imprese;

2) crediti:

a) verso imprese controllate;

b) verso imprese collegate;

c) verso controllanti;

d) verso altri;

3) altri titoli;

4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo.

Totale.

Totale immobilizzazioni *(B).*

C) Attivo circolante:

I - *Rimanenze:*

1) materie prime, sussidiarie e di consumo;

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;

3) lavori in corso su ordinazione;

4) prodotti finiti e merci;

5) acconti.

Totale.

II - *Crediti,* con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) verso clienti;

2) verso imprese controllate;

3) verso imprese collegate;

4) verso controllanti;

5) verso altri.

Totale.

III - *Attività finanziarie* che non costituiscono immobilizzazioni:

1) partecipazioni in imprese controllate;

2) partecipazioni in imprese collegate;

3) altre partecipazioni;

4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo;

5) altri titoli.

Totale.

IV - *Disponibilità liquide:*

1) depositi bancari e postali;

2) assegni;

3) danaro e valori in cassa.

Totale.

Totale attivo circolante *(C).*

D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti.

PASSIVO:

A) Patrimonio netto:

I - *Capitale.*

II - *Riserva da soprapprezzo delle azioni.*

III - *Riserve di rivalutazione.*

IV - *Riserva legale.*

V - *Riserva per azioni proprie in portafoglio.*

VI - *Riserve statutarie.*

VII - *Altre riserve, distintamente indicate.*

VIII - *Utili (perdite) portati a nuovo.*

IX - *Utile (perdita) dell'esercizio.*

Totale.

B) Fondi per rischi e oneri:

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;

2) per imposte;

3) altri.

Totale.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) obbligazioni;

2) obbligazioni convertibili;

3) debiti verso banche;

4) debiti verso altri finanziatori;

5) acconti;

6) debiti verso fornitori;

7) debiti rappresentati da titoli di credito;

8) debiti verso imprese controllate;

9) debiti verso imprese collegate;

10) debiti verso controllanti;

11) debiti tributari;

12) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;

13) altri debiti.

Totale.

E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti.

Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.

In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine.».

— Il testo dell'art. 2424-*bis* del medesimo codice civile, aggiunto dall'art. 6 della legge 9 aprile 1991, n. 127, è il seguente:

«Art. 2424-*bis* (*Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale*). — Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni.

Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'art. 2359 si presumono immobilizzazioni.

Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella voce "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" deve essere indicato l'importo calcolato a norma dell'art. 2120.

Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo.».

— L'art. 1, comma 7, del citato D.L. n. 786/1985 così recita: «7. Il Comitato [trattasi del Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, *n.d.r.*], di intesa con le singole regioni meridionali, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, articola a livello territoriale le attività di coordinamento e di sostegno delle iniziative, anche utilizzando personale e strutture degli organismi dell'intervento straordinario, al fine della ricezione delle domande di ammissione alle agevolazioni e della loro trasmissione al comitato medesimo, previo accertamento della regolarità e completezza delle domande stesse e della relativa documentazione».

Nota all'art. 7:

— L'art. 64 del testo unico della legge sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978, è così formulato:

«Art. 64 (*Determinazione del tasso di riferimento*). — Il tasso di riferimento è determinato, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Successivamente, tale tasso di riferimento si modificherà automaticamente e periodicamente in connessione con il variare del costo di provvista dei fondi per la concessione dei finanziamenti sostenuti dagli istituti di credito a medio termine.

Le modalità delle variazioni automatiche del tasso di riferimento sono fissate con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Qualora il tasso di riferimento per effetto delle variazioni automatiche di adeguamento al costo del denaro dovesse eccezionalmente aumentare in misura superiore del 20 per cento a quella inizialmente stabilita, il Ministro del tesoro con proprio decreto, previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, modificherà, ferma restando la proporzione tra le diverse zone considerate dal D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, la misura dei tassi agevolati d'interesse prevista nei precedenti articoli.

Ai fini del parere o della deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, si applica nei casi d'urgenza, l'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni».

— Per il D.L. n. 786/1985 vedasi nelle premesse al presente decreto.

Nota all'art. 8:

— Per la legge n. 275/1991 vedasi nelle premesse al presente decreto. La legge di cui trattasi è entrata in vigore l'11 settembre 1991.

92G0248

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 9 marzo 1992, n. 7.

Applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119.

Ai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario
Ai presidenti delle giunte delle regioni a statuto speciale
Al presidente della giunta provinciale di Bolzano
Al presidente della giunta provinciale di Trento
Alla Federazione nazionale ordini dei medici veterinari
Alla F.O.F.I. - Federazione ordini farmacisti italiani
Alla Vetindustria
Alla Confapi
All'ASSICC - Associazione italiana del commercio chimico
All'AISA
Alla Federchimica - Assosalute Assobiomedica
All'ASSALZOO
All'A.D.F. - Associazioni distributori farmaceutici
All'A.I.A. - Associazione italiana allevatori
All'As.Co.Far.Ve. - Associazione nazionale grossisti farmaci veterinari
Alla SCIVAC

e, per conoscenza:

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste
Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario
Al commissario del Governo nella regione Valle d'Aosta
Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia
Al commissario del Governo nella regione Sardegna
Al commissario del Governo nella regione Sicilia
Al commissario del Governo nella provincia di Trento
Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano
Al Comando carabinieri antisofisticazioni e sanità
Alla F.I.A.M.C.L.A.F. - Federazione italiana aziende municipalizzate, centrali del latte, annonarie e farmaceutiche
Alla Federfarma

Premessa.

Nel supplemento ordinario n. 33, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio c.a. è stato pubblicato il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, che ha disciplinato la materia della produzione e del commercio dei medicinali per uso veterinario, al fine di assicurare il recepimento delle direttive emanate a tal riguardo, dalla Comunità economica europea.

A fronte dell'entrata in vigore della nuova normativa (4 marzo 1992), questo Ministero ritiene necessario richiamare l'attenzione di tutti gli interessati su alcuni adempimenti che devono essere posti in essere in occasione della prima applicazione del decreto legislativo.

A) AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI.

1) Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo i prodotti finora considerati «galenici officinali» rientrano nella fattispecie di medicinale veterinario prefabbricato di cui al comma 1, lettera *e)*, del medesimo art. 1.

Come tali, ai sensi dell'art. 2, sono assoggettati alle disposizioni del decreto legislativo; a partire dal 1° settembre 1992, tutti i prodotti fino a quel momento posti in commercio come «galenici officinali», ai sensi dell'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie, dovranno ottenere una specifica autorizzazione all'immissione in commercio conformemente alle disposizioni impartite dal capo II del decreto legislativo intitolato autorizzazione all'immissione in commercio e somministrazione; le confezioni regolarmente prodotte entro il 1° settembre 1992 potranno tuttavia, essere mantenute in commercio fino al 31 dicembre 1993: ad esse si applica infatti l'art. 37, comma 2, relativo alle specialità medicinali già registrate in quanto entrambi medicinali veterinari. Poiché il decreto legislativo ha sottoposto alla medesima disciplina tutti i farmaci industriali per uso veterinario, sono venuti meno molti dei criteri in base ai quali i galenici si distinguevano dalle specialità medicinali come ad esempio l'assenza di indicazioni terapeutiche e o la mancanza di foglio illustrativo.

Ai fini della documentazione da allegare alle domande di autorizzazione all'immissione in commercio di tali farmaci, occorrerà produrre un dossier completo ai sensi dell'art. 4.

2) Ai sensi dello stesso art. 1, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo le preparazioni liquide o solide da somministrarsi in acqua da bere, vanno ricomprese nella fattispecie di medicinale veterinario prefabbricato qualora non presentino denominazione speciale (nome di fantasia). Nel caso invece presentino denominazione speciale, vanno ricomprese tra le specialità medicinali.

Come tali ai sensi dell'art. 2 sono assoggettati alle disposizioni del decreto legislativo; vale per essi tutto quanto esplicitato per le premiscele medicate al successivo punto 3, lettera *A)*.

3) All'atto dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 119 per quanto attiene alla definizione di premiscele per alimenti medicamentosi, si chiarisce che vengono inclusi in tale denominazione i prodotti precedentemente denominati «integratori medicati» per la terapia e la chemioprofilassi definiti dal comma 7 dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modifiche.

Ai sensi dell'art. 37, comma 1, del decreto legislativo, le autorizzazioni alla fabbricazione ed alla immissione in commercio di premiscele medicate, già concesse a tempo indeterminato, hanno validità fino al 31 dicembre 1996, se la domanda di rinnovo viene presentata entro il 31 dicembre 1994, secondo le procedure previste nello stesso decreto.

Le domande di autorizzazione alla fabbricazione ed alla immissione in commercio di premiscele medicate, presentate dal 4 marzo c.a. in poi, dovranno corrispondere alle procedure e specificazioni indicate nel decreto legislativo n. 119/1992.

B) CAPO II - AUTORIZZAZIONI ALLA IMMISSIONE IN COMMERCIO - SOMMINISTRAZIONE.

1) *Art. 3, comma 4.*

La disposizione di cui all'art. 3, comma 4, secondo la quale, per la fornitura di qualsiasi medicinale veterinario è richiesta una ricetta rilasciata da un medico veterinario, deve essere applicata in combinato disposto con quella di cui all'art. 32, comma 3, la quale specifica i medicinali veterinari per i quali esclusivamente è imposta la triplice copia. Poiché la disposizione speciale dell'art. 32, comma 3, prevale su quella generale dell'art. 3, comma 4, il rilascio della ricetta in triplice copia è imposta soltanto per la fornitura dei medicinali veterinari specificati dall'art. 32, comma 3:

2) *Art. 4, comma 3, lettera a), paragrafi 1 e 3.*

Quando viene richiesta l'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale equivalente ad un altro già registrato detta equivalenza o analogia deve essere dimostrata mediante la presentazione di documentazioni sperimentali di biodisponibilità nelle specie animali di destinazione per ogni forma farmaceutica, in confronto con la specialità medicinale originale.

3) *Art. 4, comma 6.*

Il Ministro della sanità definisce con proprio decreto i requisiti tecnici e professionali richiesti per ottenere la qualifica di esperti; nelle more della emanazione di tale decreto per venire incontro alle esigenze operative delle aziende, si fornisce un criterio interpretativo di tale comma.

Analogamente a quanto già messo in opera per il farmaco umano le qualifiche degli esperti debbono comunque corrispondere a quelle previste dalla normativa comunitaria come esplicitate nell'«Avviso ai richiedenti per l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali veterinari negli Stati membri della Comunità economica europea - Allegato II» che si allega per completezza di informazione. Si ribadisce nuovamente che il documento di cui all'allegato alla presente circolare va interpretato esclusivamente come «linea di tendenza», con riserva di intervenire sull'argomento, in modo circostanziato, con il decreto di cui all'art. 4, comma 6.

C) CAPO III - FABBRICAZIONE DEI MEDICINALI VETERINARI - IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE DEI MEDICINALI VETERINARI.

1) *Art. 7, comma 1.*

Con riferimento alla autorizzazione alla produzione, tenuto conto che le nuove disposizioni non prevedono specifici requisiti aggiuntivi rispetto a quanto già disciplinato dal testo unico delle leggi sanitarie, salvo per quanto attiene ai «direttori tecnici», le autorizzazioni in atto in vigore e concernenti sia la produzione di specialità medicinali, sia la produzione di sieri, vaccini e altri prodotti biologici, nonché la produzione di materie prime farmacologicamente attive rimangono in vigore a condizione che le officine interessate comunichino sotto la propria responsabilità di essere funzionanti nelle sedi e negli stabilimenti e alle condizioni di cui in autorizzazione.

Quanto sopra esplicitato è da intendersi esteso anche alle autorizzazioni a produrre premiscele medicate e medicinali veterinari prefabbricati già concesse ai sensi delle precedenti disposizioni.

2) *Art. 7, comma 3.*

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo, l'importazione di medicinali veterinari da Paesi terzi è subordinata al possesso della autorizzazione all'importazione rilasciata dal Ministro della sanità. Il rilascio di tale autorizzazione è a sua volta subordinato al possesso dell'autorizzazione alla fabbricazione rilasciata dallo Stato di provenienza.

A tale proposito, tenuto conto che la normativa anteriore al decreto legislativo non prevedeva il rilascio di alcuna autorizzazione, è necessario che coloro che attualmente immettono in commercio in Italia specialità medicinali di provenienza estera presentino entro sessanta giorni dal 4 marzo c.a. domanda in carta legale a questo Ministero - Direzione generale servizi veterinari, contenente:

a) il nome e la ragione sociale e il domicilio o la sede sociale dell'importatore;

b) l'indicazione dei medicinali veterinari che l'interessato intende continuare a importare;

c) l'ubicazione e la descrizione dei locali e dell'attrezzatura tecnica per il controllo dei medicinali veterinari e per la loro conservazione;

d) l'indicazione delle generalità del direttore tecnico responsabile dei controlli e della conservazione dei prodotti suddetti.

Qualora i medicinali vengano controllati e conservati in stabilimenti di terzi, l'importatore dovrà allegare alla domanda l'accettazione dell'incarico da parte del legale responsabile dell'azienda che si assume l'onere di tali attività, sottoscritta anche dal direttore tecnico.

La domanda di autorizzazione all'importazione non deve essere presentata, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo:

a) se l'importazione riguarda medicinali veterinari prodotti in Paesi terzi, ma provenienti da un Paese della CEE, purché ciascun lotto sia accompagnato da attestazione del responsabile dei controlli secondo la legislazione del Paese comunitario di provenienza;

b) se l'importazione riguarda condizioni di reciprocità medicinali veterinari destinati al solo mercato italiano prodotti in Paesi non comunitari ma aderenti alla Convenzione per il riconoscimento reciproco delle ispezioni concernenti la fabbricazione dei prodotti farmaceutici adottata a Ginevra l'8 ottobre 1970, e sottoscritta da: Svezia, Danimarca, Finlandia, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Austria, Ungheria, Romania e Italia.

3) *Requisiti della persona qualificata - art. 13.*

Il decreto legislativo n. 119/1992 per l'assunzione dell'incarico di persona qualificata o direttore tecnico responsabile dell'esecuzione degli obblighi di cui all'art. 14, esige più rigorosi requisiti di quelli previsti dal testo unico delle leggi sanitarie del 1934.

Oltre al diploma di laurea in una delle discipline elencate nell'art. 15, comma 1, lettera *a)*, le nuove disposizioni richiedono che la formazione a livello universitario sia comprensiva degli insegnamenti teorici e pratici delle discipline elencate nello stesso articolo o, in mancanza, che il diploma sia dichiarato valido, ai fini della normativa che qui interessa, dal Ministero della sanità di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa dimostrazione dell'acquisizione di sufficienti cognizioni nelle materie non incluse nel corso di laurea e che, in ogni caso, l'interessato abbia svolto attività pratica concernente analisi qualitativa di medicinali, analisi quantitativa di principi attivi, prove e verifiche per un periodo di almeno due anni in imprese autorizzate alla fabbricazione di medicinali.

Tuttavia, in sanatoria, l'art. 16 stabilisce che «coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitano l'attività della persona qualificata di cui all'art. 13 in officine di produzione di medicinali veterinari, autorizzate ai sensi degli articoli 161 e 180 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, possono continuare l'attività medesima anche in mancanza dei requisiti sopra indicati.

Va sottolineato che la sanatoria prevista dalla norma sopra riportata si applica esclusivamente alle persone qualificate di cui all'art. 13 che siano in attività al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina al 4 marzo 1992 della stessa, pertanto, non potranno beneficiare coloro che, per qualsiasi ragione, a tale data non svolgono più tale funzione, pur avendola in precedenza ricoperta per un lungo periodo di tempo.

Sebbene la norma faccia testuale rinvio all'attività della persona qualificata di cui all'art. 13 in relazione alle officine di produzione di specialità medicinali *ex* art. 161 testo unico delle leggi sanitarie e di prodotti biologici *ex* art. 180 del testo unico delle leggi sanitarie questo Ministero ritiene che la sanatoria in questione debba trovare applicazione anche nei confronti di chi eserciti la stessa attività in officine in cui si producono galenici o materie prime usate in medicina *ex* art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie ed ai medicinali veterinari prefabbricati.

È evidente, dal complesso delle nuove disposizioni che l'intento del decreto legislativo è di uniformare la disciplina di tutte le produzioni farmaceutiche.

Le persone qualificate o direttori tecnici di cui all'art. 13 che usufruiscono della predetta sanatoria potranno ovviamente in seguito svolgere la propria attività anche in stabilimenti diversi da quelli presso i quali l'hanno esercitata fino all'entrata in vigore del decreto legislativo.

Limitatamente alla produzione delle premiscele medicate si ritiene tuttavia in vigore l'art. 7, comma 4, della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modifiche, per cò che concerne il personale di cui si deve avvalere il produttore.

Detto personale potrà continuare a prestare la propria opera fino a quando lo stabilimento di produzione sarà autorizzato alla produzione di sole premiscele medicate.

D) CAPO VII - DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI VETERINARI.

1) *Art. 31, comma 3, lettera a):*

a) ai sensi del decreto legislativo il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali veterinari può compiere tutte le transazioni che riguardino tali prodotti con esclusione del consumatore diretto e cioè il proprietario degli animali cui il medicinale è destinato.

La fornitura può pertanto essere effettuata verso le categorie professionali o commerciali che ne hanno titolo: fabbricanti di medicinali o di mangimi medicati, grossisti, farmacisti in farmacia e veterinari di cui all'art. 34;

b) il grossista che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 119/1992 esercita l'attività di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari, può continuare ad esercitarla fino alla autorizzazione, che verrà concessa ai sensi delle nuove disposizioni e a condizione che in tempi brevi venga presentata al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari apposita domanda conformemente all'art. 31 del decreto; copia di tale domanda deve essere contestualmente inviata alla USL competente per territorio;

c) si precisa che il fabbricante di medicinali veterinari dovrà comunque tenere apposito registro riguardante le produzioni industriali e le transazioni commerciali.

2) *Art. 31, comma 3, lettera c).*

Si precisa che il farmacista dovrà comunque registrare ogni transazione in entrata e in uscita a norma dell'art. 32, comma 4.

3) *Art. 31, comma 5:*

a) per le registrazioni di cui al comma 5 possono essere utilizzati i registri vidimati o appositi tabulati elettrocontabili validi ai fini delle disposizioni fiscali già in uso da parte delle aziende, farmacie e grossisti, integrando le fatture di vendita con il nome del veterinario prescrittore ed allegando la ricetta relativa;

b) quanto sopra specificato al punto 3 *a)* deve intendersi esteso anche al comma 4 dell'art. 32 e al comma 1 dell'art. 33. Resta comunque confermato che tutte le annotazioni e registrazioni previste nel decreto legislativo devono avvenire su registri prenumerati e vidimati dall'autorità sanitaria o tributaria.

4) *Art. 32, comma 2.*

Ai fini applicativi si chiarisce che i grossisti autorizzati al commercio all'ingrosso di medicinali veterinari che intendono avvalersi della deroga al comma 1 dell'art. 32, debbono presentare al Ministero della sanità separata domanda di autorizzazione. Si chiarisce altrettanto che i titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali veterinari prefabbricati e di premiscele per alimenti medicamentosi che intendono a loro volta avvalersi della deroga al comma 1 dell'art. 32, debbono presentare al Ministero della sanità specifica domanda di autorizzazione.

Con le domande di cui sopra dovrà essere notificato il nominativo della persona abilitata all'esercizio della professione di farmacista responsabile di tale vendita con dichiarazione di accettazione dell'interessato.

Tale farmacista dovrà essere o titolare o dipendende del richiedente l'autorizzazione.

I titolari di impianti di allevamento che intendono acquistare direttamente premiscele per alimenti medicamentosi da grossisti e titolari di autorizzazione all'immissione in commercio autorizzati dal Ministero della sanità e che intendono avvalersi della deroga devono presentare istanza allo stesso Ministero - Direzione generale dei servizi veterinari documentando di essere in grado di effettuare le necessarie operazioni di miscelazione in modo da garantire l'idonea omogeneità del prodotto finito mediante l'utilizzo di attrezzature adeguate e di personale idoneo; devono altresì assicurare, sotto la propria responsabilità, che il prodotto finito così ottenuto sarà utilizzato per l'esclusivo consumo nella propria azienda. Copia di tale domanda deve essere contestualmente inviata alla U.S.L. competente per territorio.

I titolari di impianti di allevamento nei quali le premiscele per alimenti medicamentosi vengono diluite nell'acqua da bere devono presentare analoga domanda al Ministero della sanità.

Quanto sopra vale anche quando i titolari di impianti di allevamento comprano le premiscele in farmacia.

5) *Art. 32, comma 3.*

La copia della ricetta viene inviata da chi ha dispensato il medicinale veterinario al servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio nel quale è situato l'impianto autorizzato ai sensi dell'art. 34 al cui titolare viene effettuata la fornitura.

L'invio delle ricette viene effettuato mediante raccomandata a.r. e le ricevute di ritorno vanno conservate.

6) *Art. 33.*

Si precisa che i proprietari ed i responsabili di animali destinati alla produzione di alimenti devono tenere un registro degli acquisti di medicinali veterinari la cui tenuta consenta di individuare chiaramente gli estremi e le modalità di somministrazione degli stessi.

7) *Art. 34, comma 1:*

a) i titolari degli impianti autorizzati ai sensi dell'art. 34, comma 1, dalle unità sanitarie locali, servizio veterinario, invieranno al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari, copia dell'autorizzazione ottenuta;

b) si precisa che tra gli impianti in cui vengono curati gli animali si intendono compresi anche gli ambulatori e le cliniche veterinarie;

c) si precisa che il medico veterinario responsabile, non può essere dipendente o comunque avere alcun rapporto sia diretto che indiretto con produttori di medicinali veterinari o di mangimi medicati o di grossisti di medicinali veterinari.

Lo stesso veterinario responsabile non può, altresì, essere pubblico dipendente, salvo quanto in proposito stabiliscono le disposizioni vigenti con particolare riguardo alla compatibilità con l'esercizio della libera professione per i sanitari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale nonché con l'eventuale assolvimento dell'assistenza zooiatrica da parte della U.S.L.

8) *Art. 35.*

I medici veterinari possono munirsi delle scorte di cui all'art. 35, presso le farmacie ed i grossisti autorizzati ai sensi del comma 2 dell'art. 32.

I campioni gratuiti di medicinali veterinari per l'informazione dovranno essere consegnati dal titolare della autorizzazione all'immissione in commercio o da chi per esso al solo medico veterinario iscritto all'albo.

A tal proposito si applicano le norme di registrazione di cui agli articoli 33, 34 e 35 del decreto legislativo.

9) *Art. 36, comma 2:*

a) si chiarisce che fra i grossisti autorizzati di cui il Ministero della sanità tiene apposito registro insieme ai fabbricanti, sono compresi anche i grossisti importatori;

b) i fabbricanti, i grossisti ed i grossisti importatori che intendano detenere le sostanze di cui al comma 1 dell'art. 36, dovranno presentare domanda al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari, per ottemperare agli obblighi di autorizzazione previsti, nel più breve tempo possibile.

E) CAPO IX - NORME FINALI E TRANSITORIE.

1) L'art. 37, comma 1, è da intendersi esteso anche alle preparazioni liquide o solide da somministrarsi in acqua da bere già autorizzate ai sensi delle normative previgenti.

2) Si sottolinea che le autorizzazioni in atto in possesso rimangono in vigore fino al conseguimento delle autorizzazioni da ottenere in base alle nuove disposizioni di legge.

Il rispetto dei termini è tassativo: decorsi tali termini le autorizzazioni esistenti si considerano rinunciate.

Gli interessati sono comunque obbligati a presentare le relative istanze nei tempi più brevi dal momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 119/1992.

Il Ministro: DE LORENZO

ALLEGATO

Allegato II

RELAZIONI DEGLI ESPERTI

Conformemente a quanto disposto dall'art. 7 della direttiva n. 81/851/CEE, la parte farmaceutica, quella tossico-farmacologica e quella clinica del fascicolo completo dovranno comprendere ciascuna una relazione di un esperto. L'art. 11 della stessa direttiva prevede che la mancata presentazione delle relazioni degli esperti correttamente redatte costituisce motivo di rigetto della domanda. Si fa notare che una relazione ben preparata agevola sensibilmente il lavoro svolto dalle autorità competenti e contribuisce così ad un celere disbrigo delle pratiche. È quindi opportuno dedicare particolare attenzione all'elaborazione di tali relazioni.

È importante sottolineare che la relazione dell'esperto deve comprendere un'analisi critica delle proprietà del prodotto. In essa l'esperto deve assumere e difendere una posizione chiara rispetto al prodotto suffragandola con le conoscenze scientifiche attuali. Non è sufficiente limitarsi ad un riepilogo dei dati contenuti nella domanda.

Poiché per le domande di autorizzazione all'immissione sul mercato, sia a livello nazionale che comunitario, le relazioni degli esperti hanno lo scopo di facilitare il compito delle autorità competenti, la loro elaborazione deve essere affidata a persone con una adeguata qualifica ed esperienza. Gli autori delle relazioni devono essere scelti soltanto in base alle qualifiche ed all'esperienza. Per quanto riguarda le procedure nazionali o comunitarie, le relazioni degli esperti accettate dal primo Stato membro per il rilascio dell'autorizzazione di immissione in commercio dovranno essere accettate anche dagli altri Stati membri.

In generale le qualifiche e l'esperienza necessaria richieste agli esperti per compilare le relazioni sono le seguenti:

l'esperto farmaceutico deve possedere una laurea in farmacia (o, nel caso di prodotti di biotecnologia, in un'altra disciplina attinente) e deve avere un'esperienza di ricerca e sviluppo e/o fabbricazione e/o controllo chimico-fisico, biologico o microbiologico dei medicinali;

l'esperto farmaco-tossicologico deve essere in possesso di una specializzazione in tossicologia e/o farmacologia, o in un'altra disciplina del settore ed avere un sufficiente livello di esperienza;

l'esperto clinico deve essere in possesso di una laurea in medicina veterinaria con relativa esperienza.

Scegliendo un esperto, che non deve necessariamente avere partecipato direttamente all'esecuzione delle prove, il fabbricante lo incarica di elaborare un'analisi critica della parte del fascicolo di sua competenza. Per le autorità competenti il principale responsabile di tutta la documentazione, comprese le relazioni degli esperti, rimane però il fabbricante.

Prima della stesura della relazione, l'esperto deve consultare le direttive sui medicinali veterinari. Per quanto concerne la struttura delle relazioni degli esperti si propone di seguire l'ordine di redazione descritto nell'allegato I per le domande di autorizzazione all'immissione sul mercato dei medicinali veterinari.

La relazione degli esperti deve consistere in una valutazione critica della qualità del prodotto in questione e degli studi condotti sugli animali e deve evidenziare tutti i dati attinenti alla valutazione. Essa deve inoltre essere formulata in modo da consentire a chi la legge, di pervenire ad una buona comprensione delle proprietà, della qualità, dei metodi di controllo proposti, della sicurezza, dell'efficacia, dei vantaggi e degli eventuali rischi connessi con il prodotto.

Tutti i dati significativi devono essere riassunti in un allegato alla relazione degli esperti e, se possibile, presentati sotto forma di tabelle o di grafici. Qualora il riepilogo dei dati significativi non sia redatto dall'esperto stesso, questo deve rivedere tutti i dati originali e sottoscrivere il riassunto.

Ogni domanda dovrà contenere tre relazioni relative alle tre parti del fascicolo:

a) documentazione chimica e farmaceutica (di norma meno di 10 pagine, oltre alle tabelle riepilogative);

b) documentazione tossicologica e farmaceutica (di norma meno di 25 pagine, oltre alle tabelle riepilogative);

c) documentazione clinica con particolare riferimento agli studi più importanti (di norma meno di 25 pagine, oltre alle tabelle riepilogative).

Le relazioni degli esperti ed il riassunto dei dati devono fare preciso riferimento alle pagine relative agli studi specifici facenti parte del fascicolo completo.

Per quanto riguarda le domande inoltrate con la procedura CMV, la relazione degli esperti e le tabelle riepilogative devono comprendere tutti i dati forniti a sostegno della domanda, ivi compresi quelli raccolti dopo il rilascio della prima autorizzazione. Inoltre nei casi in cui il richiedente presenti nuovi dati in risposta a quesiti o obiezioni degli Stati membri interessati alla domanda, questi vanno accompagnati con un adeguato supplemento della relazione degli esperti.

Ogni relazione deve recare la firma dell'esperto o degli esperti che l'hanno redatta, e l'indicazione del luogo e della data di stesura. Ad essa devono essere accluse brevi informazioni riguardanti gli esperti che l'hanno redatta, nome, *curriculum vitae* ed attività professionale. Dovrà essere dichiarato il legame professionale tra l'esperto ed il richiedente.

92A1192

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

CIRCOLARE 6 marzo 1992, n. 2.

Attuazione del programma di aiuti al reddito agricolo per il settore olivicolo.

Alla regione Campania - Assessorato agricoltura
Alla regione Calabria - Assessorato agricoltura
Alla regione Basilicata - Assessorato agricoltura
Alla regione Puglia - Assessorato agricoltura
Alla regione Sicilia - Assessorato agricoltura
Alla regione Sardegna Assessorato agricoltura
All'UNAPROL
Al C.N.O.
All'A.I.P.O.
All'U.N.As.C.O.
All'UNAPOL
All'UNAPO
Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti
Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana
Alla Confederazione italiana coltivatori

Il programma di aiuti al reddito agricolo per il settore olivicolo in attuazione del regolamento CEE n. 768/89 per le regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 47 del 25 febbraio 1991, ha rappresentato una esperienza pilota sull'attuazione della nuova politica di sostegno dei redditi agricoli.

Al fine di sviluppare ed approfondire tali esperienze oltre che di consentire l'utilizzo pieno delle risorse finanziarie stanziate, si ritiene possa essere dato seguito alle richieste pervenute da diverse parti di prevedere una riapertura dei termini di presentazione delle domande per beneficiare degli aiuti in questione.

In relazione a quanto sopra esposto si dispone la riapertura dei termini di presentazione delle domande di aiuti secondo le modalità indicate nel programma pubblicato nella citata *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 47 e le indicazioni di cui alla circolare A.I.M.A. n. 7 del 4 giugno 1991 per il periodo dal 15 marzo 1992 al 30 aprile 1992.

Gli organi regionali provvederanno quindi ad inviare entro il 30 giugno 1992 al Ministero dell'agricoltura e all'A.I.M.A. la scheda riepilogativa degli elementi necessari per la concessione del beneficio e l'A.I.M.A. assicurerà la erogazione degli aiuti entro il 30 settembre 1992.

Il Presidente: GORIA

92A1205

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Nomina dei comitati consultivi ai fini della concessione dei contributi di cui agli articoli 11, 12 e 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1992, registro n. 3 Industria, foglio n. 317, è stato nominato il comitato consultivo di cui all'art. 3, comma 10, del decreto del Ministro dell'industria 17 luglio 1991 concernente modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui all'art. 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

Componenti di detto comitato sono i signori: on. ing. Giuseppe Fornasari, ing. Giuseppe Bianchi, dott. Ettore Rossoni, ing. Ennio Fano, ing. Lorenzo Criscuolo, ing. Bruno Bianconi, dott. Vincenzo Spaziante, dott. Achille Bilotti, dott. Antonio Castellucci, prof. Giuseppe Gatti, prof. Ferdinando Maria Amman, ing. Aldo Buscaglione e ing. Franco Antonio Di Stasio.

La segreteria di detto comitato è composta dai signori: ing. Ines La Ferla, dott. Gianfrancesco Vecchio, dott. William Mebane e dott. Emilio D'Errico.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1992, registro n. 3 Industria, foglio n. 318, è stato nominato il comitato consultivo di cui all'art. 3, comma 8, del decreto del Ministro dell'industria 17 luglio 1991 concernente modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui all'art. 12 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

Componenti di detto comitato sono i signori: on. ing. Giuseppe Fornasari, ing. Giuseppe Bianchi, dott. Ettore Rossoni, dott.ssa Valeria Rizzo, dott. Giulio Rispoli, dott. Giuseppe Sinibaldi, dott. Angelo Malerba, prof. Giuseppe Gatti, prof. Ferdinando Maria Amman, ing. Aldo Buscaglione e ing. Franco Antonio Di Stasio.

La segreteria di detto comitato è composta dai signori: ing. Ines La Ferla, dott. Gianfrancesco Vecchio, dott. William Mebane e dott. Emilio D'Errico.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1992, registro n. 3 Industria, foglio n. 316, è stato nominato il comitato consultivo di cui all'art. 3, comma 10, del decreto del Ministro dell'industria 17 luglio 1991 concernente modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui all'art. 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

Componenti di detto comitato sono i signori: on. ing. Giuseppe Fornasari, ing. Giuseppe Bianchi, dott. Ettore Rossoni, dott. Vincenzo Gatta, dott. Luigi Vergelli, ing. Franco Scifoni, dott. Pietro La Grotta, ing. Roberto Grappelli, ing. Francesco Sganga, dott. Vittorio Cerracchio, dott. Alberto Carzaniga, prof. Giuseppe Gatti, prof. Ferdinando Maria Amman, ing. Aldo Buscaglione e ing. Franco Antonio Di Stasio.

La segreteria di detto comitato è composta dai signori: ing. Ines La Ferla, dott. Gianfrancesco Vecchio, ing. Pasquale Auciello e ing. Giovanni Scabbia.

Tutti e tre i predetti comitati possono avvalersi delle strutture della Direzione generale delle fonti di energia per ogni approfondimento utile all'espletamento dei propri lavori.

92A1235

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Con i provvedimenti di seguito elencati sono state apportate le sottoindicate modifiche ed autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali.

Decreto n. 184/1992 del 13 marzo 1992

Specialità medicinale: «PANCREON 700» 30 confetti.

Titolare A.I.C.: Kali - Chemie Pharma GmbH di Hannover (Danimarca), rappresentata in Italia dalla società UCM Unione chimica medicamenti S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Grugliasco, via Marco Polo, 30.

Oggetto del decreto: proroga al 31 marzo 1992 del termine previsto dal decreto ministeriale del 30 settembre 1991 per il mantenimento in commercio e la dispensazione in regime di S.s.n. dei lotti della confezione da 30 confetti del medicinale sopra indicato, prodotti anteriormente dalla data del 30 settembre 1991.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 marzo 1992.

Decreto n. 185/1992 del 13 marzo 1992

Specialità medicinale: «DELECIT 1000» (colina alfoscerato) fiale.

Titolare A.I.C.: L.P.B. Istituto farmaceutico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cinisello Balsamo (Milano), via dei Lavoratori n. 54.

Oggetto del decreto: estensione di impiego alla via endovenosa.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 marzo 1992.

Decreto n. 186/1992 del 13 marzo 1992

Specialità medicinale: «PIGENIL MITE» capsule mg 25.

Titolare A.I.C.: Inverni della Beffa S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Ripamonti n. 99.

Oggetto del decreto: aggiunta della dizione «Mite» al nome della Specialità medicinale «PIGENIL» capsule da 25 mg.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 marzo 1992.

Decreto n. 187/1992 del 13 marzo 1992

Specialità medicinale:

1) Alfa Mirtillo - Algocor - Attentil - Botropase - Diuride - Dobren - En - Equibral - Eselin - Levopraid - Madar - Maeva - Micivas - Modimmunal - Natrium Di - Noan - Priaxim - Psicoben - Quen - Quentar;

2) Quasar - Akineton - Sormodren;

3) Maliasin.

Titolare A.I.C.:

per le specialità medicinali di cui al n. 1 - Ravizza farmaceutici S.p.a., codice fiscale 08501270154, con sede e domicilio fiscale in Muggiò (Milano), via Europa n. 35;

per le specialità medicinali di cui al n. 2 - Knoll AG - Ludwigshafen - Germania, rappresentata in Italia da Ravizza farmaceutici S.p.a.;

per la specialità medicinale di cui al n. 3 - Knoll Ag - Liestal - Svizzera, rappresentata in Italia da Ravizza farmaceutici S.p.a.

Oggetto del decreto: modifica della denominazione sociale da Ravizza S.p.a. per l'Industria chimica e farmaceutica a Ravizza farmaceutici S.p.a., titolare delle AIC delle specialità medicinali di cui al n. 1 e rappresentante legale delle citate società estere, titolari delle AIC delle specialità medicinali di cui ai numeri 2 e 3.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 marzo 1992.

Decreto n. 188/1992 del 13 marzo 1992

Specialità medicinale: «INOCOR» (amrinone), 1 fiala iniettabile, uso endovenoso, riservato ad ospedali e case di cura.

Titolare A.I.C.: Maggioni Winthrop S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via C. Colombo, 40.

Oggetto del decreto: variazione del produttore: la produzione della specialità medicinale sopra indicata è effettuata dalla società Inverni della Beffa S.p.a. presso lo stabilimento della stessa sito in Milano, via Ripamonti, 99; le operazioni terminali di confezionamento sono eseguite dalla società Sanofi Winthrop S.p.a. nello stabilimento sito in Milano, viale E. Forlanini, 23; i controlli dalla medesima società Sanofi Winthrop S.p.A. nello stabilimento sito in Milano, via Piranesi, 38.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 marzo 1992.

Decreto n. 189/1992 del 13 marzo 1992

Specialità medicinale: «TIENAM» (imipenem cilastatina sodica) flacone iniettabile per infusione venosa da 500 mg/500 mg con flacone solvente da 100 ml.

Titolare A.I.C.: Sharp & Dohme GmbH di Munchen (R.F.T.) rappresentata in Italia dalla società Merck Sharp & Dohme S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via G. Fabbroni, 6.

Oggetto del decreto: variazione del produttore: la produzione del solvente da 100 ml (soluzione di cloruro 9%) è ora effettuata dalla società Sifra nello stabilimento sito in Isola della Scala (Verona), via Camagre, 41.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 marzo 1992.

Decreto n. 190/1992 del 13 marzo 1992

Specialità medicinale: «GLYVENOL» supposte.

Titolare A.I.C. Ciba Geigy S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese) s.s. 233, km 20,5.

Oggetto del decreto: previsione di un ulteriore produttore: la produzione è ora effettuata anche dalla società Laboratoires Ciba Geigy S.A. - Francia nello stabilimento sito in Avenue De Balé, Huningue - Francia.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 marzo 1992.

Decreto n. 191/1992 del 13 marzo 1992

Specialità medicinale «ASPEGIC» 20 bustine orali da mg 500 e da mg 1000 - 6 flaconi di polvere da mg 500 e da mg 1000 + 6 fiale solventi.

Titolare A.I.C.: Lirca Synthelabo S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Mascagni, 2.

Oggetto del decreto: variazione del produttore: 20 bustine orali da mg 500 e da mg 1000: produzione e controlli da parte della consociata estera Synthelabo France nello stabilimento sito in Amilly - Francia; i controlli continueranno ad essere effettuati anche dalla società Lirca Synthelabo S.r.l. nello stabilimento comune di Limito (Milano) via Rivoltana, 35; 6 flaconi di polvere da mg 500 e da mg 1000 + 6 fiale solventi: produzione del flacone di polvere da parte della succitata consociata estera; la produzione ed il confezionamento continueranno ad essere effettuati anche da parte della società Sanofi Winthrop

S.p.a. nello stabilimento di Milano, via Forlanini n. 23; la produzione delle fiale solventi continuerà ad essere effettuata dalla società Lafar S.r.l. nello stabilimento consortile di Milano, via Noto, 7; le operazioni terminali di confezionamento ed i controlli continueranno ad essere effettuati dalla succitata Lirca Synthelabo S.r.l. nel succitato stabilimento comune di Limito.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 marzo 1992.

Decreto n. 192/1992 del 13 marzo 1992

Specialità medicinale: «FLUORVITIN» (sodio fluoruro) nelle forme compresse da 1 e da 0,25 mg.

Titolare A.I.C.: I.P.F.I. Industria farmaceutica S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Oslavia, 18.

Oggetto del decreto: variazione dello stabilimento di produzione: la produzione del medicinale sopra indicato è ora effettuata nello stabilimento consortile della società predetta, sito in Opera (Milano), via Lambro, 36.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 marzo 1992.

Decreto n. 193/1992 del 13 marzo 1992

Specialità medicinale: «CEFADRIL» (cefadroxil monoidrato) (compresse da 1 g e granulare per sospensione estemporanea 100 ml/5%).

Titolare A.I.C.: Agips farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Rapallo (Genova), via Amendola, 4.

Oggetto del decreto: variazione del produttore: la produzione ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono ora effettuati dalla società Francia farmaceutici S.r.l. nello stabilimento consortile, sito in Milano, via Pestagalli, 7. I controlli continuano ad essere effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento comune, sito in Milano, via Beldiletto, 1.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 marzo 1992.

Decreto n. 194/1992 del 13 marzo 1992

Specialità medicinale «EXABRIX 320» soluzione iniettabile, nelle confezioni fiale × ml 20, flacone ml 50 e flacone × ml 100.

Titolare A.I.C.: Byk Gulden Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Cormano (Milano).

Oggetto del decreto: variazione del produttore; autorizzazione a far effettuare la produzione della specialità medicinale dalla società Laboratoire Guerbet nello stabilimento sito in Aulnay sous Bois - Cedex - Parigi (Francia). I controlli e il confezionamento continuano ad essere effettuati dalla società titolare AIC, nello stabilimento di Cormano (Milano).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 marzo 1992.

Decreto n. 195/1992 del 13 marzo 1992

Specialità medicinale: «URDÈS» (acido ursodesossicolico) nelle forme: compresse da 150 e 300 mg.

Titolare A.I.C.: Errekappa euroterapici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via C. Menotti, 1/A.

Oggetto del decreto: variazione del produttore: la produzione del medicinale sopra indicato è ora effettuata dalla società Montefarmaco S.p.a., nello stabilimento consortile, sito in Pero (Milano), via G. Galilei, 7.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 marzo 1992.

Decreto n. 196/1992 del 13 marzo 1992

Specialità medicinale: «TILDIEM» (dilitiazem cloridrato) nella forma «Retard 24» compresse a lento rilascio da 120 mg.

Titolare A.I.C.: Lirca Synthelabo S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via P. Mascagni, 2.

Oggetto del decreto: previsione di un ulteriore produttore: la produzione è ora effettuata anche dalla società estera Laboratoires Synthelabo France nello stabilimento sito in Tours (Francia).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 marzo 1992.

Decreto n. 197/1992 del 13 marzo 1992

Specialità medicinale: «SUMADOL» (sumatriptan succinato), nelle seguenti forme e confezioni: 2 siringhe preriempite da 6 mg con autoiniettore per uso sottocutaneo e 2 siringhe preriempite da 6 mg per uso sottocutaneo.

Titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Fulvio Testi, 330.

Oggetto del decreto: previsione di un ulteriore produttore: la produzione del medicinale sopra indicato è ora effettuata anche dalla società Glaxo S.p.a. nello stabilimento comune sito in S. Polo di Torrile (Parma).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 marzo 1992.

Decreto n. 198/1992 del 13 marzo 1992

Specialità medicinale: «STARCEF» (ceftazidina pentaidrato), nelle forme iniettabili per uso intramuscolare da 500 mg e da 1 g.

Titolare A.I.C.: F.I.R.M.A. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via di Scandicci, 37.

Oggetto del decreto: autorizzazione a fare effettuare talune fasi della produzione (riempimento e chiusura dei flaconcini) del medicinale sopra indicato dalla società Glaxo S.p.a. nello stabilimento comune, sito in Verona, via A. Fleming, 2, con esecuzione dei controlli sia presso tale stabilimento, sia nello stabilimento della società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, sito in Firenze, via di Scandicci, 37.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 marzo 1992.

Decreto n. 193/1992 del 13 marzo 1992

Specialità medicinale: «CEPOREX» (cefalessina) capsule e compresse.

Titolare A.I.C.: Glaxo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming n. 2.

Oggetto del decreto: modifica della composizione limitatamente agli eccipienti secondo la formulazione di seguito indicata: una capsula contiene: principi attivi: invariati; eccipienti: magnesio stearato 5,4 mg; involucro: testa: E172 giallo 0,0240 mg; E 172 nero 0,0760 mg; E 171 0,4000 mg; gelatina 39,5000 mg; corpo: E 172 giallo 0,1500 mg; E172 rosso 0,1020 mg; E 127 0,0067 mg; E 171 1,2000 mg; gelatina 58,5413 mg - 1 compressa rivestita contiene: principi attivi: invariati; eccipienti: cellulosa microcristallina 114,40 mg; magnesio stearato 13,80 mg; metilidrossipropilcellulosa 19,61 mg; titanio biossido 0,39 mg.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 marzo 1992.

I lotti prodotti anteriormente alla modifica di eccipienti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza.

Decreto n. 200/1992 del 13 marzo 1992

Specialità medicinale: «PIROFTAL» flacone ml 10 di collirio.

Titolare A.I.C.: Bruschettini S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Genova, via Isonzo, 6.

Oggetto del decreto: modifica di composizione limitatamente agli eccipienti secondo la seguente formulazione: principi attivi: invariati; eccipienti: polietilenglicole g 65, fosfato bisodico g 0,402, polisorbato 80 g 0,6, lanolina etossilata g 0,4, sodio edetato g 0,010, sodio mertiolato g 0,002, acqua distillata sterile q.b. 100 ml.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 marzo 1992.

I lotti prodotti anteriormente alla modifica possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza.

Decreto n. 201/1992 del 13 marzo 1992

Specialità medicinale: «MEFOXIN» (cefoxitina).

Titolare A.I.C.: Merck Sharp e Dohme - Ghibret di Parigi (Francia), rappresentata in Italia da Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via G. Fabbroni, 6, codice fiscale 00422760587.

Oggetto del decreto: trasferimento della titolarità dell'A.I.C. a nome della società estera sopra indicata. (Precedente titolare: Sharp e Dohme G.m.b.h. di Monaco - Germania).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 marzo 1992.

Decreto n. 202/1992 del 13 marzo 1992

Specialità medicinale: «PULMODION», 1 flacone da 200 g di sciroppo.

Titolare A.I.C.: Sabine Farma S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Imperia, via XXV Aprile, 92/R, codice fiscale 01018580082.

Oggetto del decreto: trasferimento della titolarità dell'A.I.C. a nome della società Sabine Farma S.r.l. [precedente titolare: L.F.B. Biosint - Campoformido (Udine)].

Collocazione del prodotto nella classe *c)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67, con assegnazione dei seguenti codici:

007067022 (in base 10) 0GRDDG (in base 32).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 marzo 1992.

I lotti già prodotti recanti il codice precedentemente assegnato devono essere ritirati dal commercio

Provvedimento n. MI 105/1992 del 13 marzo 1992

Specialità medicinale: «BRANIGEN», flaconi - compresse - bustine - gocce.

Titolare A.I.C.: Glaxo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming, 2.

Oggetto del provvedimento: estensione delle indicazioni terapeutiche a: «Neuropatia diabetica. Lesioni meccaniche e infiammatorie tronculari e radicolari del nervo periferico. Sindromi involutive primarie o secondarie a vasculopatie cerebrali».

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 marzo 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro dodici mesi.

Provvedimento n. MI 106/1992 del 13 marzo 1992

Specialità medicinale: «NICETILE», flacone - compresse - bustine - gocce.

Titolare A.I.C.: Sigma Tau S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Shakespeare, 47.

Oggetto del provvedimento: estensione delle indicazioni terapeutiche a: «Neuropatia diabetica. Lesioni meccaniche e infiammatorie tronculari e radicolari del nervo periferico. Sindromi involutive primarie o secondarie a vasculopatie cerebrali».

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 marzo 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro dodici mesi.

Provvedimento n. MI 107/1992 del 13 marzo 1992

Specialità medicinale: «FUNGIDERM», pomata.

Titolare A.I.C.: Janssen Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Latina, via C. Janssen.

Oggetto del provvedimento: estensione delle indicazioni terapeutiche a: «Infezioni micotiche, piede d'atleta».

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 marzo 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro dodici mesi.

Provvedimento n. MI 108/1992 del 13 marzo 1992

Specialità medicinale: «GAFIR».

Titolare A.I.C.: Biotekfarma S.r.l. - Pomezia (Roma).

Oggetto del provvedimento: modifica degli stampati comprendente anche una diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni autorizzate sono: ulcera gastrica benigna, ulcera duodenale, ulcera recidivante e post-operatoria, ulcera da stress, sindrome di Zollinger ed Ellison, esofagite da reflusso.

La niperotidina è anche indicata in quelle condizioni come la gastrite o la duodenite quando associate a ipersecrezione acida.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 marzo 1992.

Per le confezioni in commercio l'adeguamento dello stampato deve essere effettuato entro sei mesi.

Provvedimenti numeri MI 109/92, MI 110/92, MI 111/92, MI 112/92, MI 113/92 del 13 marzo 1992

Specialità medicinali	Titolari A.I.C.
SUCRALFIN (compresse - granulato) SUCRALFIN sospensione	Inverni della Beffa - Milano
SUCRAMAL (bustine - compresse)	Istituto farmacobiologico Malesci S.p.a. - Firenze
SUCRATE (bustine - compresse)	Lisapharma S.p.a. Erba (Como)
SUGAST (bustine - compresse)	Alfa Wassermann S.p.a. - Alanno (Pescara)
ANTEPSIN (granulare - compresse sospensione)	Laboratori Baldacci S.p.a. - Pisa

Oggetto dei provvedimenti: modifiche degli stampati comprendenti anche una diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni ora autorizzate sono le seguenti: ulcera gastrica, ulcera duodenale; gastrite acuta, gastriti croniche sintomatiche, gastropatie da FANS (antinfiammatori non steroidei), esofagite da reflusso.

Decorrenza di efficacia dei provvedimenti: 16 marzo 1992.

Per le confezioni in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro sei mesi.

Provvedimenti numeri MI 114/1992, MI 115/92, MI 116/92, MI 117/92 e MI 118/92 del 13 marzo 1992

Specialità medicinali	Titolari A.I.C.
CRONASSIAL medicinali. . . .	Fidia S.p.a. - Abano Terme (Padova)
SINASSIAL.	Fidia S.p.a. - Abano Terme (Padova)
MEGAN.	Medici S.r.l. Santa Palomba Pomezia (Roma)
BIOSINAX	Rhone Poulenc Pharma Italia S.p.a. - Milano
SINCRONAL.	Sinax S.r.l. - Padova

Oggetto dei provvedimenti: precisazione delle indicazioni terapeutiche come di seguito indicato:

«neuropatia diabetica;

lesioni tronculari traumatiche acute del nervo periferico».

Decorrenza di efficacia dei provvedimenti: 16 marzo 1992.

Per le confezioni in commercio l'adeguamento dello stampato deve essere effettuato entro tre mesi.

92A1231

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1991 recante: «Scioglimento del consiglio comunale di S. Andrea Apostolo dello Ionio». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 231 del 2 ottobre 1991).

Nella relazione del Ministro dell'interno al Presidente della Repubblica allegata al decreto citato in epigrafe, alla pag. 20, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto:

«L'assessore alle finanze, con la carica di vice sindaco, Nesticò Salvatore, ha precedenti per abuso d'ufficio. Il Nesticò, unitamente ai componenti della passata giunta (Samà, Scarmozzino, D'Alò, Commodari, Frustaci e Calarco), alcuni dei quali attualmente ricoprono la carica di consiglieri comunali, è stato inquisito per diverse irregolarità commesse, come amministratore, subendo la sentenza di condanna, patteggiata fra le parti, di mesi cinque e giorni dieci di reclusione emessa in data 4 dicembre 1990 dal G.I.P. del tribunale di Catanzaro per aver agevolato, mediante la falsificazione degli atti, Frustagli Francesco, fratello dell'attuale sindaco, nell'aggiudicazione di un appalto per la pulizia del verde pubblico.»,

si legga:

«L'assessore alle finanze, con la carica di vice sindaco, Nesticò Salvatore, risulta essere stato deferito (unitamente ai componenti della giunta) alla procura della Repubblica presso il tribunale di Catanzaro, per avere, in concorso fra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di procurare allo stesso Nesticò un ingiusto vantaggio, acconsentito e quindi deliberato che questi, nonostante il proprio status, partecipasse e quindi si aggiudicasse i lavori di sostituzione dei vetri e di riparazione delle tende veneziane presso la scuola media statale.».

92A1209

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 51 del 2 marzo 1992).

Nella parte del comunicato citato in epigrafe riguardante il decreto n. 164/1992 del 27 febbraio 1992, relativo alla modifica di composizione degli eccipienti della specialità medicinale «LIORESAL», riportato alla pag. 41, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, la denominazione del titolare *AIC* è rettificata in «*Ciba Geigy S. A. - Basilea (Svizzera)*».

91A1236

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 106, recante: «Attuazione della direttiva 88/136/CEE in materia di precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 31 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 39 del 17 febbraio 1992).

Il titolo del decreto legislativo citato in epigrafe, riportato alla pag. 26 del sopraindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, è rettificato nel senso che dove è scritto: «Attuazione della direttiva 88/*136*/CEE in materia di precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati.», si legga: «Attuazione della direttiva 88/*316*/CEE in materia di precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati.».

92A1210

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. 330.000
- semestrale ..... L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... L. 60.000
- semestrale ..... L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... L. 185.000
- semestrale ..... L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. 60.000
- semestrale ..... L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. 185.000
- semestrale ..... L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ..... L. 635.000
- semestrale ..... L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000,** *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 6 3 0 9 2 *

L. 1.200